*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 141° — Numero 67**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 21 marzo 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO

## CIRCOLARI

### Ministero dei trasporti e della navigazione



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 48

### Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 2000.

**Approvazione, in base all'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, di uno studio di settore relativo ad attività economiche nel settore del commercio.**

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 2000.

**Approvazione, in base all'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, di sei studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture.**

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 2000.

**Approvazione, in base all'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, di dieci studi di settore relativi ad attività economiche nel settore dei servizi.**

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 2000.

**Individuazione di tre aree territoriali omogenee in relazione alle quali differenziare le modalità di applicazione degli studi di settore.**

**da 00A2860 a 00A2863**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 marzo 2000, n. **62.**

**Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.

2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.

3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai princìpi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto

educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con *handicap.* Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:

*a)* un progetto educativo in armonia con i princìpi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;

*b)* la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;

*c)* l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;

*d)* l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;

*e)* l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con *handicap* o in condizioni di svantaggio;

*f)* l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;

*g)* personale docente fornito del titolo di abilitazione;

*h)* contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli *standard* stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.

7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.

8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.

9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di

cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.

10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme stanziate ai sensi del comma 12.

11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.

12. Per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.

13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.

14. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con *handicap*.

15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi

**per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.**

**17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

---

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 4127):

Presentato dal sen. TAROLLI ed altri il 30 giugno 1999.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 30 giugno 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 12ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione il 1° e 15 luglio 1999.

Esaminato in aula il 20 luglio 1999 e approvato il 21 luglio 1999.

*Camera dei deputati* (atto n. 6270):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 26 luglio 1999, con pareri delle commissioni I, III, V, VI, IX, XI, XII e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione il 15, 16, 21, 22, 23, 28 settembre 1999; il 5, 6, 7, 26, 27 ottobre 1999; il 9, 10, 11, 24, 25, 30 novembre 1999; il 2 dicembre 1999.

Esaminato in aula il 3 dicembre 1999; il 21, 25 gennaio 2000; il 29 febbraio 2000; il 1° marzo 2000 e approvato il 2 marzo 2000.

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 1:*

— Il testo dell'art. 33, secondo comma, della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

«La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi».

— La parte II, titolo VIII, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), recano rispettivamente:

parte III «Ordinamento scolastico»;

titolo VIII: «Istruzione non statale».

— II testo dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), così come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, è il seguente:

«Art. 10 *(Organizzazioni non lucrative di utilità sociale).* — 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

*a)* lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

*b)* l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

*c)* il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera *a)* ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

*d)* il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

*e)* l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

*f)* l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

*g)* l'obbligo di redigere il bilancia a rendiconto annuale;

*h)* disciplina uniforme dei rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

*i)* l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera *a)* del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

*a)* persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

*b)* componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera *a)* del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera *a)* del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera *a)*, svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera *a)* del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

*a)* le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate; effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lette-

ra *a)* del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

*b)* l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

*c)* la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

*d)* la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

*e)* la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera *h)* del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere *h)* ed *i)* del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative speciali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera *e)*, della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera *a)* del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera *c)* del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'art. 20-*bis* del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria».

— Il testo dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), è il seguente:

«Art. 27 *(Fornitura gratuita dei libri di testo).* — 1. Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico ai possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in quanto compatibili, con le necessarie semplificazioni ed integrazioni.

2. Le regioni, nel quadro dei principi dettati dal comma 1, disciplinano le modalità di ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti che sono comunque aggiuntivi rispetto a quelli già destinati a tal fine alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza delle regioni, le somme sono direttamente ripartite tra i comuni con decreto del Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, da adottare entro il 30 giugno 1999, sono emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme e le avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 nonché per l'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631, commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, seguitano ad applicarsi alla materia dei libri di testo fino a tutto l'anno scolastico 1999-2000, al termine del quale sono abrogate. L'art. 156, comma 2, e l'art. 631, comma 2, dello stesso testo unico si intendono riferiti a tutta la scuola dell'obbligo.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa non superiore a lire 200 miliardi per l'anno 1999».

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, reca: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

— Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera *d)* della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), così come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge 25 giugno 1999, n. 208, è il seguente:

«3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

*a)-c) (Omissis);*

*c)* la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria».

**00G0099**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1999, n. **549.**

**Regolamento recante norme di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni, così come modificata dalla legge 3 marzo 1987, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, recante regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, recante regolamento per l'organizzazione del Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438, recante regolamento per

l'organizzazione e il funzionamento della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente;

Visti la legge 31 dicembre 1982, n. 979, la legge 28 febbraio 1992, n. 220, l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed i relativi decreti interministeriali attuativi, concernenti, tra l'altro, l'organizzazione della Amministrazione statale in materia di difesa del mare;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente, con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale, ha stanziato le risorse finanziarie per farvi fronte, ed ha ampliato la pianta organica del Ministero, prevedendo anche, alla tabella allegata all'articolo 6, dieci posti per le qualifiche dirigenziali generali;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha integrato talune disposizioni della citata legge n. 344 del 1997, rifinanziando le attività ivi previste;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Considerata la necessità di dotare il Ministero dell'ambiente di una organizzazione interna e di una ripartizione delle competenze adeguata a far fronte nell'immediato allo svolgimento delle funzioni e dei compiti istituzionali, da ultimo attribuiti dalle citate leggi n. 344 del 1997 e n. 426 del 1998;

Considerata, conseguentemente, l'opportunità di disciplinare, ai fini suindicati e salvo gli opportuni successivi adeguamenti, l'organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente, nelle more dell'emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento complessivo del Ministero, che verrà adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto;

Considerata, altresì, l'opportunità di rinviare al citato regolamento di organizzazione e funzionamento complessivo la disciplina degli oggetti di cui all'articolo 17, comma 4-*bis,* lettere *a), c), d), e),* nonché all'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999 (n. 135/1999);

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1999, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento, ferme restando le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come da ultimo individuate con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e delle altre Amministrazioni centrali, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle province e dei comuni, e dei provvedimenti emanati in attuazione delle disposizioni di cui al Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplina, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e dell'articolo 17, comma 4-*bis,* lettera *b),* della legge 23 agosto 1988, n. 400, e nel rispetto delle dotazioni organiche previste dalla tabella allegata all'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, l'organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e la distribuzione interna delle competenze, nelle more dell'emanazione del definitivo regolamento di organizzazione e di funzionamento complessivo del Ministero, che disciplinerà anche gli oggetti indicati al citato articolo 17, comma 4-*bis,* lettere *a), c), d), e),* nonché all'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e che verrà adottato in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 2.

*Articolazione delle strutture di livello dirigenziale generale*

1. Il Ministero dell'ambiente, di seguito denominato Ministero, è articolato nelle seguenti strutture di livello dirigenziale generale:

1) Servizio degli affari generali e del personale;

2) Servizio per lo sviluppo sostenibile;

3) Servizio per la protezione internazionale dell'ambiente;

4) Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale;

5) Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali;

6) Servizio per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche;

7) Servizio conservazione della natura;

8) Servizio per la difesa del territorio;

9) Servizio per la tutela delle acque interne;

10) Servizio difesa del mare.

2. Le competenze attribuite al Ministero sono ripartite tra le strutture aventi funzioni finali, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), del precedente comma 1, e le strutture aventi funzioni strumentali di cui ai

numeri 1), 3), del medesimo comma, in base a criteri di omogeneità, flessibilità e di eliminazione delle duplicazioni funzionali, secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.

Art. 3.

*Servizio degli affari generali e del personale*

1. Il Servizio degli affari generali e del personale cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

*a)* predisposizione degli atti concernenti lo stato di previsione della spesa del Ministero e di quelli necessari ai fini dell'adempimento degli obblighi di rendicontazione e comunicazione in ordine alla gestione del bilancio;

*b)* assunzioni, carriera, posizioni di stato e trattamento economico del personale;

*c)* coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione dei carichi di lavoro, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure;

*d)* supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione sindacale decentrata;

*e)* formazione ed aggiornamento professionale del personale;

*f)* supporto tecnico-organizzativo del consiglio di amministrazione e delle commissioni di disciplina del Ministero;

*g)* gestione della posizione di stato e del trattamento economico dei componenti degli organi collegiali di consulenza tecnico-scientifica del Ministero;

*h)* gestione del contenzioso del lavoro;

*i)* ufficio cassa, gestione dei beni patrimoniali, ufficio del consegnatario;

*l)* adeguamento degli uffici e delle attività alle esigenze ecologiche;

*m)* cerimoniale, onorificenze;

*n)* supporto tecnico-organizzativo all'attività del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro.

2. Il Servizio degli affari generali e del personale fornisce il supporto al Ministro per l'esercizio della vigilanza sull'attività dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente - ANPA.

Art. 4.

*Servizio per lo sviluppo sostenibile*

1. Il Servizio per lo sviluppo sostenibile cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

*a)* promozione e coordinamento dei programmi e dei progetti per lo sviluppo sostenibile;

*b)* reperimento delle risorse finanziarie per gli interventi di protezione e risanamento ambientale;

*c)* elaborazione e gestione dei documenti programmatici ammessi al cofinanziamento comunitario;

*d)* attività di collaborazione e formulazione di proposte per la partecipazione del Ministro ai comitati interministeriali di programmazione economica;

*e)* contabilità ambientale;

*f)* fiscalità ambientale, meccanismi tariffari;

*g)* promozione di accordi volontari con imprese singole e/o associate per gli obiettivi dello sviluppo sostenibile;

*h)* aggiornamento e gestione del piano nazionale per lo sviluppo sostenibile;

*i)* supporto tecnico all'attività di relazioni con il pubblico;

*l)* promozione di iniziative per l'occupazione in campo ambientale;

*m)* promozione della ricerca in campo ambientale;

*n)* redazione della relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente e attività di reporting ambientale;

*o)* informazione e rapporti con i cittadini e le istituzioni pubbliche e private in materia di tutela ambientale;

*p)* educazione e formazione ambientale;

*q)* istituzione e gestione della Biblioteca centrale di documentazione ambientale del Ministero dell'ambiente e promozione di tutte le iniziative nazionali ed internazionali per l'acquisizione di dati, testi e documenti di interesse ambientale;

*r)* pubblicazione di un notiziario periodico di informazione ambientale e sulle attività del Ministero;

*s)* ufficio relazioni con il pubblico;

*t)* ufficio statistico, attività statistiche;

*u)* indirizzi relativi alla negoziazione ed all'attuazione della normativa e delle decisioni comunitarie ed internazionali, in raccordo con il Servizio per la protezione internazionale dell'ambiente, in materia di sviluppo sostenibile.

Art. 5.

*Servizio per la protezione internazionale dell'ambiente*

1. Il Servizio per la protezione internazionale dell'ambiente cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

*a)* coordinamento della partecipazione del Ministero alla elaborazione delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive e dei regolamenti in materia ambientale nelle sedi delle Nazioni Unite, dell'UNEP, della Commissione sviluppo sostenibile, della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (ECE-ONU), dell'OCSE e dell'Unione europea;

*b)* elaborazione dell'indirizzo unitario e coordinamento della rappresentanza del Ministero nei comitati di gestione e nelle sedi per l'elaborazione e per l'attuazione delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive, dei regolamenti e degli accordi in materia ambientale, nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'UNEP, di ECE-ONU, dell'OCSE e dell'Unione europea;

*c)* coordinamento della partecipazione delle amministrazioni pubbliche e delle imprese italiane ai meccanismi finanziari e di cooperazione internazionale in campo ambientale;

*d)* elaborazione degli indirizzi per il recepimento e l'attuazione delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive, dei regolamenti e delle decisioni internazionali e comunitari in materia ambientale, in coordinamento con i servizi competenti per materia;

*e)* monitoraggio e controllo dell'attuazione delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive e dei regolamenti internazionali e comunitari in materia ambientale, in coordinamento con i servizi competenti per materia.

Art. 6.

*Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale*

1. Il Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

*a)* adempimenti tecnici e amministrativi preliminari e successivi all'espletamento delle procedure da parte della commissione per la valutazione dell'impatto ambientale e supporto amministrativo e tecnico organizzativo alle attività della commissione medesima e connesse attività di informazione e formazione;

*b)* attività di studio, ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in materia di impatto ambientale e di trasformazione dell'ambiente;

*c)* supporto tecnico ed amministrativo per la concertazione di piani e programmi di settore, di competenza di altre amministrazioni, a carattere nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto ambientale;

*d)* coordinamento della valutazione integrata degli inquinamenti;

*e)* attività relative all'ecolabel-ecoaudit e promozione di tecnologie pulite e sistemi di gestione ambientale, ivi compresa la promozione e gestione del marchio nazionale;

*f)* valutazione e prevenzione del rischio ambientale dei prodotti fitosanitari, delle sostanze chimiche pericolose e dei biocidi;

*g)* valutazione del rischio ambientale dell'introduzione di organismi geneticamente modificati;

*h)* indirizzi relativi alla negoziazione ed all'attuazione della normativa e delle decisioni comunitarie ed internazionali, in raccordo con il Servizio per la protezione internazionale dell'ambiente, nelle materie di competenza.

Art. 7.

*Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali*

1. Il Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

*a)* inquinamento atmosferico;

*b)* inquinamento acustico;

*c)* prevenzione e protezione dall'inquinamento da campi elettromagnetici;

*d)* rischi di incidenti rilevanti da attività industriali;

*e)* prevenzione e protezione da radiazioni ionizzanti;

*f)* fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica, nonché fissazione dei medesimi limiti riferiti agli ambienti di lavoro;

*g)* attività di risanamento ambientale delle aree ad elevata concentrazione di attività industriale a rischio di incidente rilevante;

*h)* interventi per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, per quanto attiene alle materie di competenza;

*i)* attività di supporto alle attività in sede internazionale connesse alla Convenzione sui cambiamenti climatici ed attuazione in sede nazionale dei relativi impegni, anche mediante la promozione di accordi volontari;

*l)* attività di supporto alle attività in sede internazionale connesse al Protocollo di Montreal per la protezione dell'ozono stratosferico ed attuazione in sede nazionale dei relativi impegni;

*m)* provvede ad assicurare la prevenzione del danno ambientale e a predisporre gli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari e cura tutti gli adempimenti concernenti la quantificazione del danno ambientale ed il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento in forma specifica ovvero per equivalente, nelle materie di competenza;

*n)* indirizzi relativi alla negoziazione ed all'attuazione della normativa e delle decisioni comunitarie ed internazionali, in raccordo con il Servizio per la protezione internazionale dell'ambiente, in materia di inquinamento atmosferico e rischi industriali.

Art. 8.

*Servizio per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche*

1. Il Servizio per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

*a)* gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi;

*b)* prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti;

*c)* recupero, reimpiego e riciclaggio dei rifiuti;

*d)* promozione e sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti e delle attività complementari;

*e)* promozione e istruttoria degli accordi e contratti di programma, nonché degli altri strumenti di amministrazione negoziata in materia di gestione dei rifiuti;

*f)* attività preparatorie, istruttorie e di supporto ai fini dell'esplicazione delle funzioni del Ministro concernenti i consorzi obbligatori nazionali in materia di gestione dei rifiuti;

*g)* in collaborazione con l'A.N.P.A. e in raccordo con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, raccolta ed elaborazione di dati, nonché predisposizione di elaborati tecnico-economici e compimento degli atti istruttori ai fini della determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

*h)* supporto organizzativo dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e del Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

*i)* rapporti con il Consorzio nazionale imballaggi, istruttoria e ad ogni altra azione di supporto ai fini dell'approvazione ministeriale del programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

*l)* messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti industriali contaminati e di quelli contaminati da rifiuti, bonifiche dall'amianto;

*m)* interventi per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, per quanto attiene alle materie di competenza;

*n)* raccolta e trattamento delle morchie, acque di zavorra e lavaggio delle navi petroliere e chimichiere;

*o)* provvede ad assicurare la prevenzione del danno ambientale e a predisporre gli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari e cura tutti gli adempimenti concernenti la quantificazione del danno ambientale ed il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento in forma specifica ovvero per equivalente, nelle materie di competenza;

*p)* indirizzi relativi alla negoziazione ed all'attuazione della normativa e delle decisioni comunitarie ed internazionali, in raccordo con il Servizio per la protezione internazionale dell'ambiente, in materia di gestione dei rifiuti e di bonifiche.

Art. 9.

*Servizio conservazione della natura*

1. Il Servizio conservazione della natura cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

*a)* predisposizione delle proposte dei programmi per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle aree naturali protette e vigilanza sull'attuazione di tali programmi;

*b)* istruttorie relative alla istituzione dei Parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato;

*c)* predisposizione degli atti normativi ed amministrativi relativi alla istituzione ed alla gestione delle aree naturali protette;

*d)* supporto amministrativo e tecnico per l'esercizio delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e della Consulta delle aree naturali protette;

*e)* promozione e coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica finalizzate alla conservazione della natura, della fauna, della flora e della biodiversità;

*f)* elaborazione di programmi per la promozione della educazione ambientale e della formazione e dell'occupazione giovanile nelle aree protette;

*g)* erogazione delle risorse finanziarie e vigilanza amministrativa e contabile nei confronti degli Enti parco, supporto tecnico allo sviluppo delle attività degli Enti parco;

*h)* predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sul funzionamento ed i risultati della gestione dei parchi nazionali;

*i)* tutela della fauna, della flora e della biodiversità, attività di supporto alle attività in sede internazionale connesse alla Convenzione per la protezione della biodiversità ed attuazione in sede nazionale dei relativi impegni;

*l)* provvede ad assicurare la prevenzione del danno ambientale e a predisporre gli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari e cura tutti gli adempimenti concernenti la quantificazione del danno ambientale ed il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento in forma specifica ovvero per equivalente, nelle materie di competenza;

*m)* partecipazione, d'intesa con il Servizio per la difesa del territorio, per le parti di competenza, alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale;

*n)* indirizzi relativi alla negoziazione ed all'attuazione della normativa e delle decisioni comunitarie ed internazionali, in raccordo con il Servizio per la protezione internazionale dell'ambiente, in materia di conservazione della natura.

Art. 10.

*Servizio per la difesa del territorio*

1. Il Servizio per la difesa del territorio cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

*a)* interventi di previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni ed altri fenomeni di dissesto idrogeologico;

*b)* indirizzo e coordinamento, d'intesa con il Servizio per la tutela delle acque interne, dell'attività dei rappresentati del Ministero nei comitati tecnici dei bacini di rilievo regionale e interregionale e nei comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale;

*c)* identificazione, d'intesa con il Servizio conservazione della natura, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali ed ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale;

*d)* attività relative alla predisposizione della Carta della natura;

*e)* osservazione e monitoraggio delle trasformazioni territoriali con riferimento ai valori naturali ed ambientali;

*f)* coordinamento delle attività finalizzate alla definizione delle intese sui piani territoriali di coordinamento provinciali, nonché dei concerti, dei nulla osta e dei pareri sui programmi e progetti di competenza di altre amministrazioni pubbliche nelle materie della difesa del suolo;

*g)* esercizio delle competenze in materia di cave e torbiere ai fini della compatibilità paesaggistico-ambientale;

*h)* attività di supporto alle attività internazionali connesse alla Convenzione per la lotta contro la desertificazione e la siccità ed attuazione in sede nazionale dei relativi impegni;

*i)* coordinamento dei sistemi cartografici;

*l)* provvede ad assicurare la prevenzione del danno ambientale e a predisporre gli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari e cura tutti gli adempimenti concernenti la quantificazione del danno ambientale ed il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento in forma specifica ovvero per equivalente, nelle materie di competenza;

*m)* indirizzi relativi alla negoziazione ed all'attuazione della normativa e delle decisioni comunitarie ed internazionali, in raccordo con il Servizio per la protezione internazionale dell'ambiente, in materia di difesa del territorio.

Art. 11.

*Servizio per la tutela delle acque interne*

1. Il Servizio per la tutela delle acque interne cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

*a)* tutela delle acque interne superficiali e sotterranee dall'inquinamento;

*b)* tutela delle risorse idriche dal punto di vista qualitativo e quantitativo;

*c)* salvaguardia dei corpi idrici e degli ecosistemi fluviali, lacuali e lagunari;

*d)* promozione di attività di vigilanza e controllo degli scarichi inquinanti nei corpi idrici interni;

*e)* promozione del completamento e della razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue;

*f)* recepimento e attuazione delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea in materia di acque interne, superficiali e sotterranee;

*g)* indirizzo e coordinamento, d'intesa con il Servizio per la difesa del territorio, dell'attività dei rappresentati del Ministero nei comitati tecnici dei bacini di rilievo regionale e interregionale e nei comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale;

*h)* tutela degli usi delle acque;

*i)* interventi per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, per quanto attiene alle materie di competenza;

*l)* provvede ad assicurare la prevenzione del danno ambientale e a predisporre gli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari e cura tutti gli adempimenti concernenti la quantificazione del danno ambientale ed il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento in forma specifica ovvero per equivalente, nelle materie di competenza;

*m)* indirizzi relativi alla negoziazione ed all'attuazione della normativa e delle decisioni comunitarie ed internazionali, in raccordo con il Servizio per la protezione internazionale dell'ambiente, in materia di tutela delle acque interne.

Art. 12.

*Servizio difesa del mare*

1. Il Servizio difesa del mare cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle materie della tutela dell'ambiente marino e della difesa dell'ambiente marino.

In particolare:

*a)* istituzione e gestione delle aree marine protette;

*b)* tutela della biodiversità marina e delle specie marine protette e dell'ambiente marino costiero nel suo complesso, con esclusione dei tratti prospicienti i parchi e le riserve naturali;

*c)* monitoraggio delle acque marine, cooperazione alla valutazione di impatto ambientale prevista per impianti e strutture insistenti sull'ambiente marino e costiero;

*d)* promozione della sicurezza dell'ambiente marino e della prevenzione del danno ambientale, con particolare riferimento al trasporto di merci pericolose, tossiche o nocive, via mare;

*e)* autorizzazioni agli scarichi in mare da nave o da piattaforma;

*f)* individuazione ed attuazione degli interventi per la gestione integrata della fascia costiera marina e per la partecipazione alle attività definite a livello internazionale per la tutela del mare e per la regolarità degli interventi di caccia e pesca;

*g)* difesa delle coste, d'intesa con il Servizio per la difesa del territorio;

*h)* pianificazione e coordinamento degli interventi in caso di emergenza inquinamento, anche con ausilio di supporto informatico;

*i)* attivazione dei mezzi specializzati per l'intervento antinquinamento;

*l)* provvede ad assicurare la prevenzione del danno ambientale e a predisporre gli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari e cura tutti gli adempimenti concernenti la quantificazione del danno ambientale ed il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento in forma specifica ovvero per equivalente, nelle materie di competenza;

*m)* indirizzi relativi alla negoziazione ed all'attuazione della normativa e delle decisioni comunitarie ed

internazionali, in raccordo con il Servizio per la protezione internazionale dell'ambiente, in materia di difesa del mare.

2. Il Servizio difesa del mare fornisce il supporto al Ministro per l'esercizio della vigilanza sull'attività scientifica, amministrativa e contabile sull'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare - ICRAM.

Art. 13.

*Disposizioni transitorie*

1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di individuazione del nuovo assetto degli uffici di livello dirigenziale del Ministero, ciascuno dei nuovi servizi opererà avvalendosi degli esistenti uffici dirigenziali e non dirigenziali con competenze prevalenti nei rispettivi settori di attribuzione.

2. Restano ferme, nelle more dell'emanazione del regolamento di organizzazione richiamato all'articolo 1, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, non incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

*Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2000*
*Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 11, ai sensi della delibera adottata dalla sezione del controllo nell'adunanza del 2 marzo 2000*

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 8 luglio 1986, n. 348, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 1986.

— La legge 3 marzo 1987, n. 59, recante «Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 4 marzo 1987.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, recante «Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1987.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, recante «Regolamento per l'organizzazione del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 dell'11 giugno 1992.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438, recante «Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1992.

— La legge 31 dicembre 1982, n. 979, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 (s.o.) del 18 gennaio 1983.

— La legge 28 febbraio 1992, n. 220, recante «Interventi per la difesa del mare» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 14 marzo 1992.

— L'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 (S.O.) del 28 dicembre 1993, è il seguente:

«Art. 1. — Il Governo è delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

*a)* riordinare, sopprimere e fondere i Ministeri, nonché le amministrazioni ad ordinamento autonomo;

*b)* istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico e prevedere la possibilità di attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche;

*c)* riordinare i servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando il collegamento funzionale e operativo con le amministrazioni interessate.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

*a)* eliminazione delle pubblicazioni organizzative e funzionali;

*b)* razionalizzazione della distribuzione delle competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e di duplicazioni, unificando, in particolare, le funzioni in materia di ambiente e territorio, quelle in materia di economia, quelle in materia di informazione, cultura e spettacolo e quelle in materia di governo della spesa;

*c)* riordinamento, eliminando le duplicazioni organizzative e funzionali, di tutti i centri esistenti e le attività istituzionali svolte fuori dal territorio nazionale raccordandoli con le sedi diplomatiche italiane allo scopo di programmare le iniziative per l'internazionalizzazione dell'economia italiana, riorganizzare e programmare in maniera coordinata le attività economiche provinciali, regionali e nazionali;

*d)* possibilità di istituzione del Segretario generale;

*e)* diversificazione delle funzioni di staff e di linee;

*f)* istituzione di strutture di primo livello sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità, anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti;

*g)* diminuzione dei costi amministrativi e speditezza delle procedure, attraverso la riduzione dei tempi dell'azione amministrativa;

*h)* istituzione di servizi centrali per la cura dell'amministrazione di supporto e di controllo interno, sulla base del criterio della uniformità delle soluzioni organizzative;

*i)* introduzione del principio della specializzazione per le funzioni di supporto e di controllo interno, con istituzione di ruoli unici interministeriali;

*l)* attribuzione al Governo e ai Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di potestà regolamentare nelle seguenti materie e secondo i seguenti principi:

1) separazione tra politica e amministrazione e creazione di uffici alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di Governo e amministrazione;

2) organizzazione delle strutture per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi;

3) eliminazione di concetti ed intese, mediante il ricorso alla conferenza di servizi prevista dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

4) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati nonché di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione;

5) ridefinizione degli organici e riduzione delle spesa pubblica al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione;

*m)* attribuzione agli organismi indipendenti di funzioni di regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico, anche mediante il trasferimento agli stessi di funzioni attualmente esercitate da Ministeri o altri enti, nonché di risoluzione dei conflitti tra soggetto erogatore del servizio e utente, fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria;

*n)* decentramento delle funzioni e dei servizi, anche mediante l'attribuzione o il trasferimento alle regioni dei residui compiti afferenti alla sfera di competenza regionale e l'attribuzione agli uffici periferici dello Stato dei compiti relativi ad ambiti territoriali circoscritti;

*o)* attribuzione alle amministrazioni centrali di prevalenti compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione; e alle amministrazioni periferiche, a livello regionale e sub-regionale, di compiti di utilizzazione e coordinamento di mezzi e strutture, nonché di gestione;

*p)* agevolazione dell'accesso dei cittadini alla pubblica amministrazione, anche mediante la concentrazione degli uffici periferici e l'organizzazione di servizi polifunzionali.

3. Entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2 al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui ai commi da 1 a 7. Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal comma 2 e previo parere delle commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1994.

5. In ogni regione e provincia è istituito un ufficio periferico unificato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede all'ordinamento degli uffici di cui al comma 5, alla individuazione dei rispettivi uffici dirigenziali e alla determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di cui all'art. 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29, e successive modificazioni, nonché al conferimento delle competenze già attribuite agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro, ferma restando l'autonomia funzionale dell'attività di vigilanza.

7. Sono fatte salve le competenze della regione siciliana, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta.

8. Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.

9. È istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 10.

10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

11. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione ed al trasferimento di mezzi finanziari, personale ed uffici del Ministero della marina mercantile, ivi compreso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, al Ministero dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede, inoltre, a fissare i criteri per la parziale riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993.

12. L'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è articolata in:

*a)* dipartimenti, per l'assolvimento dei compiti finali in relazione alle funzioni in materia di trasporti terrestri, navigazione marittima e interna, ad eccezione di quella lacuale, e navigazione aerea, in numero non superiore a tre, nonché per l'assolvimento di compiti di indirizzo e di coordinamento delle ripartizioni interne in ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalità;

*b)* servizi, per l'assolvimento di compiti strumentali.

13. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con uno o più regolamenti da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri:

*a)* la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi è retta da criteri di omogeneità, complementarietà e organicità, mediante l'accorpamento di uffici esistenti e la riduzione degli uffici dirigenziali;

*b)* l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;

**c)** gli uffici costituiscono le unità operative delle ripartizioni dirigenziali generali e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito, salvo quanto disposto dal comma 2, lettera *l),* n. 1);

*d)* l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende più spedite le procedure, riducendone i tempi;

*e)* le funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato S.p.a. sono esercitate da un'apposita unità di controllo.

14. La dotazione organica del Ministero dei trasporti e della navigazione è rideterminata, per le materie non trasferite, ai sensi dell'art. 3, commi da 5 a 35, in modo da eliminare le duplicazioni di struttura, semplificare i procedimenti amministrativi, contenere la spesa pubblica, razionalizzare l'organizzazione anche al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, e in misura comunque non superiore ai posti coperti nei due Ministeri soppressi o per i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso.

15. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

16. Il regolamento di cui al comma 13 raccoglie tutte le disposizioni normative relative al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale data nulla è innovato in ordine ai compiti, alla organizzazione centrale e periferica e agli organi consultivi esistenti presso il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.

17. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro definita di maggiore importanza cui è preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello

Stato. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, escludendo in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

18. Sono soppressi i contributi dello Stato in favore dell'Ente nazionale gente dell'aria.

19: Con successivo regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è riordinato il Ministero dell'ambiente. Restano salve le competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni degli statuti di autonomia e relative norme di attuazione.

20. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle finanze in materia di demanio marittimo.

21. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), il Comitato interministeriale per la cinematografia, il Comitato interministeriale per la protezione civile, il Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo interventi educazione e informazione sanitaria. Sono altresì soppressi, fatta eccezione per il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), per il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia e per i comitati di cui al comma 25, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per legge la partecipazione di più Ministri o di loro delegati.

22. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni è ridotta di lire 500 milioni annue. Le spese di funzionamento del Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa per l'attivazione degli interventi di cui alla predetta legge n. 798 del 1984.

23. È soppressa la Commissione di vigilanza sul debito pubblico, di cui all'art. 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

24. Con uno o più regolamenti da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procederà a definire le funzioni dei soppressi comitati e a riordinare organicamente la disciplina della normativa nelle relative materie, anche attraverso le modifiche le integrazioni e le abrogazioni normative necessarie, conformemente ai seguenti criteri e principi:

*a)* attribuzione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delle funzioni in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie;

*b)* utilizzazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a fini di coordinamento delle attività regionali;

*c)* attribuzione alla responsabilità individuale dei Ministri con competenza prevalente delle funzioni e dei compiti settoriali;

*d)* attribuzione alle regioni della potestà legislativa o regolamentare nelle materie esercitate dai soppressi comitati, che rientrino nella sfera di competenza delle regioni stesse;

*e)* semplificazione e snellimento delle procedure, anche in funzione della prevalente natura delle attività e dei provvedimenti razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili ed attribuendo competenza esclusiva ai singoli Ministri per l'emanazione e la modifica di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere l'azione amministrativa sollecita, efficace ed aderente alle relazioni economiche internazionali nei relativi settori.

25. Con regolamento da emanarsi, al sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite l'organizzazione e le funzioni del CIPE, del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo.

26. Gli schemi dei regolamenti di cui al commi 24 e 25 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni.

27. Gli organi dirigenti e gli uffici dei Ministeri interessati sono adeguati alle funzioni mediante la procedura di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

28. Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco n. 1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino di organi collegiali dello Stato, nonché di organismi con funzioni pubbliche o di collaborazione ad uffici pubblici, conformemente ai seguenti criteri e principi:

*a)* accorpare le funzioni per settori omogenei e sopprimere gli organi che risultino superflui in seguito all'accorpamento;

*b)* sostituire gli organi collegiali con le conferenze di servizi previste dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

*c)* ridurre il numero dei componenti;

*d)* trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le funzioni deliberative che non richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;

*e)* escludere la presenza di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche dagli organi collegiali deliberanti in materia di ricorsi, o giudicanti in procedure di concorso.

29. Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è soppresso. Le funzioni sono devolute al Dipartimento della funzione pubblica. Il personale e la biblioteca sono trasferiti al Dipartimento della funzione pubblica.

30. L'Autorità per l'Adriatico è soppressa e le relative funzioni sono trasferite alle amministrazioni statali competenti per materia, che le esercitano ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La legge 19 marzo 1990, n. 57, e le successive disposizioni modificative ed integrative sono abrogate.

31. Per effetto delle disposizioni dei commi da 21 a 30, i capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri indicati negli allegati elenchi n. 2 e n. 3, sono ridotti, per il 1994, nella misura risultante dagli elenchi stessi. La stessa riduzione si applica per gli anni 1995 e 1996.

32. Il Governo è delegato ad emanare, entro si mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza.

33. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 32 il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

*a)* eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali prodotte dalla complessiva riduzione degli enti, anche mediante:

1) la fusione di enti che esercitano funzioni previdenziali o in materia infortunistica, relativamente a categorie di personale coincidenti ovvero omogenee, con particolare riferimento alle Casse marittime;

2) l'incorporazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, secondo le rispettive competenze, in enti similari già esistenti;

3) l'incorporazione delle funzioni in materia di infortunistica nell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

4) l'esclusione dalle operazioni di fusione e di incorporazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario e la privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti;

5) il risanamento degli enti che presentano disavanzo finanziario, attraverso:

5.1) l'alienazione del patrimonio immobiliare di ciascun ente;

5.2) provvedimenti correttivi delle contribuzioni;

5.3) misure dirette a realizzare economie di gestione e un rapporto equilibrato tra contributi e prestazioni previdenziali;

*b)* distinzione fra organi di indirizzo generale e organi di gestione;

*c)* eliminazione delle duplicazioni dei trattamenti pensionistici, con esclusione delle pensioni di reversibilità, fatti comunque salvi i diritti acquisiti;

*d)* limitazione dei benefici a coloro che effettivamente esercitano le professioni considerate;

*e)* eliminazione a parità di spesa delle sperequazioni fra le categorie nel trattamento previdenziale;

*f)* soppressione degli enti.

34. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a promuovere l'istituzione di organizzazioni di previdenza per le categorie professionali che ne sono prive ovvero a riordinare le funzioni in materia di previdenza per dette categorie in enti già esistenti operanti a favore di altre categorie professionali, in armonia con i princìpi di cui al comma 33.

35. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli altri enti pubblici non economici con funzioni analoghe o collegate.

36. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 35 il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

*a)* fusione degli enti con finalità omologhe o complementari;

*b)* contenimento della spesa complessiva per sedi, indennità ai componenti di organi di amministrazione e revisione, oneri di personale e funzionamento e conseguente riduzione del contributo statale di funzionamento, con particolare riferimento agli enti che possono utilizzare sedi comuni di servizio, anche all'estero;

*c)* riduzione del numero di componenti degli organi di amministrazione e di revisione;

*d)* trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti a struttura associativa o che non svolgano funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico.

37. Nei casi di fusione o incorporazione di cui ai numeri 1) e 2) della lettera *a)* del comma 33 e alla lettera *a)* del comma 36, i decreti legislativi potranno stabilire che il controllo della Corte dei conti si eserciti, sull'ente incorporante o risultante dalla fusione, in base alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

38. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisire il parere delle competenti commissioni.

39. Sono abrogate le disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici soppressi in liquidazione. Al personale dipendente dagli enti soppressi in liquidazione non si applicano, fino al suo definitivo trasferimento ad altre amministrazioni o enti, gli incrementi retributivi ed ogni altro compenso, integrativo del trattamento economico fondamentale, stabiliti da norme di legge e di contratto collettivo. Si applicano le disposizioni dell'art. 3, commi da 47 a 52.

40. Le gestioni liquidatorie degli enti pubblici soppressi, affidate a commissari liquidatori, termineranno alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 ad essi relativi. Dopo tale data, il titolare della gestione è tenuto a consegnare le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, che adotta i provvedimenti e le misure ai fini della liquidazione entro sei mesi dalla consegna. Ai fini della accelerazione delle operazioni liquidatorie degli enti soppressi affidati al predetto Ispettorato generale del Ministero del tesoro, la detta amministrazione può compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e rinunce ai crediti di onerosa esazione e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e sulla alienazione dei beni dello Stato. Per la riscossione dei crediti può fare ricorso alla procedura prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

41. Le disposizioni dei commi da 32 a 40 non si applicano alla liquidazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD).

42. Per effetto delle disposizioni dei commi da 32 a 41 i relativi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati sono ridotti della somma complessiva, per il 1994 di lire 40 miliardi, per il 1995 di lire 100 miliardi e per il 1996 di lire 100 miliardi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

43. L'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) di cui alla legge 14 dicembre 1973, n. 829, e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1° giugno 1994. Alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione dell'Opera stessa, che cura il trasferimento alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. del personale e del patrimonio dell'OPAFS, nonché dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente stesso. Il personale può essere trasferito, a domanda, presso altre amministrazioni pubbliche secondo le norme che disciplinano la mobilità. Le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1993, n. 30 (S.O.).

— La tabella allegata all'art. 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344 (Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale), è la seguente:

«TABELLA

DOTAZIONE ORGANICA
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

| | | |
|---|---|---|
| Dirigenti generali | n. | 10 |
| Dirigenti | n. | 47 |
| TOTALE DIRIGENTI . . . | n. | 57 |
| IX q.f. (compreso r. esaurimento) | n. | 87 |
| VIII q.f. | n. | 166 |
| VII q.f. | n. | 205 |
| VI q.f. | n. | 125 |
| V q.f. | n. | 140 |
| IV q.f. | n. | 69 |
| III q.f. | n. | 47 |
| II q.f. | n. | 4 |
| TOTALE Q.F. . . . | n. | 843 |
| TOTALE . . . | n. | 900». |

— La legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante «Nuovi interventi in campo ambientale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1998, n. 291.

— La legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63 (S.O.).

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92 (S.O.).

— La legge 8 ottobre 1997, n. 344, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1997, n. 239 (S.O.).

— La legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante «Nuovi interventi in campo ambientale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1998, n. 291.

— L'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1998, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214 (S.O.), è il seguente:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

*a)* riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

*b)* individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le diiplicazioni funzionali;

*c)* previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

*d)* indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

*e)* previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— L'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59: I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa».

— L'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo).* — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

*a)* definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

*b)* effettua ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a),* l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive ammistrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c),* del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n),* della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale tratttanento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario *ad acta.* dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *p),* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità».

*Note all'art. 1:*

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1999, reca: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il titolo della legge 15 marzo 1997, n. 51, è riportato nelle note alle premesse.

— L'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993 (S.O.), è il seguente:

«2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente».

— La tabella allegata all'art. 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è riportata nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettere *a), c), d), e),* della citata legge n. 400/1988, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo n. 29/1993, si veda nelle note alle premesse.

— Per il titolo del citato decreto legislativo n. 300/1999, si veda nelle note alle premesse.

**00G0100**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 1999.

**Approvazione del programma di interventi urgenti della regione Abruzzo di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato «decreto-legge»), ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione, dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:

l'art. 1, che assegna alla regione Abruzzo, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la somma di L. 25.258.800.000, di cui L. 12.198.720.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 13.060.080.000 a valere sull'annualità 2000;

l'art. 4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre al Comitato dei Ministri per i Servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge.

Visto il piano straordinario approvato dalla giunta regionale con delibere del 3 novembre 1999, n. 2367 e n. 2368, relative rispettivamente ai bacini idrografici di rilievo regionale ed al bacino interregionale del fiume Sangro, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il piano straordinario approvato dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino nazionale del fiume Tevere con delibera n. 85 del 29 ottobre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il piano straordinario approvato dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno con delibera n. 1 e n. 2 del 27 ottobre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il piano straordinario approvato dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Tronto con delibera n. 1 del 29 ottobre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Vista la proposta di programma di interventi urgenti della regione Abruzzo, approvata con delibere della giunta regionale n. 2367 e n. 2368 del 3 novembre 1999;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i Servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 10 dicembre 1999;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 16 dicembre 1999, con la quale è stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del Comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998, con il quale al Sottosegretario di Stato dott. Domenico Minniti sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e dell'art. 5, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, è approvato il programma di interventi urgenti della regione Abruzzo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di L. 25.258.800.000.

2. All'attuazione del predetto programma si provvede con le risorse finanziarie assegnate alla regione Abruzzo ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, pari a L. 25.258.800.000, di cui L. 12.198.720.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 13.060.080.000 a valere sull'annualità 2000.

3. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999.

4. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi.

5. La regione Abruzzo assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali e della realizzazione di quelli per i quali sono stati finanziati con il presente provvedimento esclusivamente indagini, studi e/o progettazioni sia con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi programmati, sia con risorse finanziarie del proprio bilancio, sia provvedendo a richiederne con priorità il finanziamento nell'ambito di ulteriori programmi di interventi urgenti ovvero di altri programmi regionali, nazionali e comunitari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 dicembre 1999

p. *Il Presidente:* MINNITI

*Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2000*
*Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 114*

ALLEGATO

PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998, N. 180 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 267

*Annualità 1999-2000*

REGIONE ABRUZZO

| N. | Comune | Località | Autorità di bacino | Tipologia | Denominazione intervento | Importo finanziato (migliaia di lire) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Egidio alla Vibrata | torrente Vibrata | Abruzzo | alluvione | *sistemazioni idrauliche:* 1) creazione di vasche di espansione a monte dell'abitato; 2) costruzione di argini in terra a protezione degli edifici più esposti al rischio di inondazione nel tratto subito a valle del ponte per Ancarano; 3) costruzione di difese spondali a protezione delle sponde in erosione e riparazione delle difese esistenti danneggiate; 4) manutenzione idraulica forestale consistente nella ripulitura del corso d'acqua e ripristino della sezione di deflusso | 1.500.000 |
| 2 | Basciano, Penna S. Andrea | fiume Vomano | Abruzzo | alluvione | *sistemazioni idrauliche:* 1) creazione di vasche di espansione a monte dell'area urbanizzata; 2) costruzione di argini in terra a protezione degli edifici più esposti al rischio di inondazione; 3) costruzione di difese spondali a protezione delle sponde in erosione e riparazione delle difese esistenti danneggiate; 4) manutenzione idraulica forestale consistente nella ripulitura del corso d'acqua e ripristino della sezione di deflusso | 1.000.000 |
| 3 | Tortoreto, Mosciano, S. Angelo, Giulianova | fiume Salinello | Abruzzo | alluvione | *sistemazioni idrauliche:* 1) creazione di vasche di espansione a monte dell'abitato della frazione Salino; 2) ripristino delle arginature in terra nel tratto a valle fino al mare; 3) costruzione di serbatoi di invaso nelle aree ancora libere da manufatti; 4) manutenzione idraulica forestale consistente nella ripulitura del corso d'acqua e ripristino della sezione di deflusso | 1.500.000 |

| N. | Comune | Località | Autorità di bacino | Tipologia | Denominazione intervento | Importo finanziato (migliaia di lire) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Civitella del Tronto | fosso Goscio | Abruzzo | alluvione | *sistemazioni idrauliche:* 1) costruzione di argini in terra sulla sponda sinistra idraulica dalla confluenza con il Salinello per un tratto di un km verso monte; 2) risagomatura dell'alveo previo adeguato allargamento della sezione idraulica dalla confluenza con il salinello per un tratto di due km verso monte; 3) eliminazione di tutti gli ostacoli naturali ed artificiali che creano ostruzione al regolare deflusso dell'acqua; 4) manutenzione idraulica forestale consistente nella ripulitura del corso d'acqua e ripristino della sezione di deflusso per un ulteriore tratto di un km verso monte | 600.000 |
| 5 | S. Vito Chietino | torrente Feltrino | Abruzzo | alluvione | *sistemazioni idrauliche:* 1) creazione di vasche di espansione a monte dell'area individuata; 2) ripristino delle opere idrauliche danneggiate; 3) manutenzione idraulica forestale consistente nella ripulitura del corso d'acqua e ripristino della sezione di deflusso | 600.000 |
| 6 | Vasto | capoluogo: castello d'Aragona, zona a sud della chiesa S. Maria Maggiore (frana 1816), zona tra p.zza del Popolo e via Dante (frana 1956) | Abruzzo | frana | *sistemazione frana:* interventi di consolidamento centro urbano | 1.871.096 |
| 7 | Lanciano | Lanciano Vecchia S. Giusta - Sabbioni via Belvedere Rotelle - Fonte Cappuccini S. Giusta - Serroni | Abruzzo | frana | *sistemazione frana:* interventi di consolidamento centro urbano | 1.000.000 |
| 8 | Carpineto Sinello | capoluogo: via S. Martino, settore castello, settore nord capoluogo, settore sud capoluogo, giardini comunali, versante N/O castello | Abruzzo | frana | *sistemazione frana:* opere per il consolidamento e la sistemazione del centro urbano | 1.000.000 |
| 9 | Anversa degli Abruzzi | capoluogo | Abruzzo | frana | *sistemazione frana:* interventi di consolidamento centro urbano | 1.000.000 |
| 10 | Tione degli Abruzzi | capoluogo: Goriano Valli - Cavallone | Abruzzo | frana | *sistemazione frana:* interventi di consolidamento centro urbano | 600.000 |
| 11 | Montorio al Vomano | Leognano, Santa Lucia | Abruzzo | frana | *sistemazione frana:* lavori per la bonifica, sistemazione e consolidamento dell'abitato di Montorio, versante N/E | 1.000.000 |
| 12 | Silvi | versante sud capoluogo, San Silvestre | Abruzzo | frana | *sistemazione frana:* interventi di consolidamento degli abitati | 800.000 |
| 13 | Serramonacesca | versante occidentale, versante orientale via del Muraglione | Abruzzo | frana | *sistemazione frana:* lavori per la sistemazione e consolidamento del centro abitato | 1.000.000 |
| 14 | Spoltore | capoluogo Villa S. Maria | Abruzzo | frana | *sistemazione frana:* interventi di consolidamento degli abitati | 800.000 |
| 15 | Guardiagrele | S. Leonardo, S. Vincenzo | Abruzzo | frana | *sistemazione frana:* opere finalizzate al consolidamento e sistemazione del centro urbano | 800.000 |

| N. | Comune | Località | Autorità di bacino | Tipologia | Denominazione intervento | Importo finanziato (migliaia di lire) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ortona | capoluogo: settore corso Umberto, castello Aragonese, chiesa di S. Tommaso, colle Costantinopoli | Abruzzo | frana | *sistemazione frana:* interventi per il consolidamento del centro abitato | 800.000 |
| 17 | Pollutri | Cantina sociale - Cimitero capoluogo - versante nord Masseria Mucci, versante S/E Tre Croci | Abruzzo | frana | *sistemazione frana:* lavori per il risanamento e consolidamento dell'abitato | 900.000 |
| 18 | Roccamontepiano | Capoluogo: settore N/O Pomaro settore N/E di S. Rocco, convento Portella, Ripa Rossa, Pioppi, Giancoli | Abruzzo | frana | *sistemazione frana:* interventi per il consolidamento e la sistemazione dell'abitato | 800.000 |
| 19 | Mosciano S. Angelo | contrada Maggi, Montone | Abruzzo | frana | *sistemazione frana:* lavori finalizzati al consolidamento e sistemazione dei nuclei abitati | 500.000 |
| 20 | Atri | caprafico 1 - caprafico 2 - Ancellara colle della Giustizia | Abruzzo | frana | *sistemazione frana:* interventi per il risanamento e consolidamento dei nuclei abitati | 165.000 |
| 21 | Atessa | capoluogo: zona S. Antonio, versante S/S/E, zona circonvallazione via F. Menotti, parcheggio comunale, via C. Battisti, villa comunale settore ovest, via Cavalieri di Vittorio Veneto, villa comunale, coste di Serra, S. Marco, Carapelle | Sangro | frana | *sistemazione frana:* interventi per il consolidamento e la sistemazione del centro abitato | 1.000.000 |
| 22 | Roio del Sangro | capoluogo: settore occidentale, via Maiella, via Colle dei Soldati | Sangro | frana | *sistemazione frana:* opere per consolidamento e la sistemazione del centro abitato | 1.000.000 |
| 23 | Villa S. Maria | capoluogo: settore ovest fosso del castelluccio | Sangro | frana | *sistemazione frana:* interventi per il risanamento e consolidamento del centro abitato | 498.092 |
| 24 | Castiglione Messer Marino | capoluogo | Trigno-Biferno | frana | *sistemazione frana:* interventi per il consolidamento e la sistemazione del centro abitato | 594.072 |
| 25 | Valle Castellana | Basto | Tronto | frana | *sistemazione frana:* interventi per il risanamento e consolidamento dell'abitato di Basto | 212.754 |
| 26 | Campotosto | presa acquedotto | Tronto | frana | lavori per la sistemazione e messa in sicurezza dell'opera di presa e della condotta dell'acquedotto comunale | 300.000 |
| 27 | Carsoli | torrente Valle Mura | Tevere | Alluvione | sistemazione del torrente Valle Mura | 1.529.926 |
| 28 | Civitella Roveto | frazione Meta - settore settentrionale | Liri-Gari-Volt | frana | lavori per il consolidamento e sistemazione del settore nord della fraz. Meta | 1.000.000 |
| 29 | Balsorano | frazione Ridotti | Liri-Gari-Volt | frana | opere per la sistemazione e consolidamento dell'abitato della fraz. Ridotti | 500.000 |
| 30 | Civitella Roveto | frazione Meta - settore meridionale | Liri-Gari-Volt | frana | lavori per il consolidamento e sistemazione del settore sud della fraz. Meta | 387.880 |
| | | | | | TOTALE . . . | 25.258.800 |

Risorse finanziarie assegnate con D.P.C.M. del 30 settembre 1999 . . . 25.258.800

**00A3214**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 1999.

**Approvazione del programma di interventi urgenti della regione Marche di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato «decreto-legge»), ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione, dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:

l'art. 1, che assegna alla regione Marche, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la somma di L. 25.063.500.000, di cui L. 12.104.400.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 12.959.100.000 a valere sull'annualità 2000;

l'art. 4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre al Comitato dei Ministri per i Servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge;

Visto il piano straordinario approvato dalla giunta regionale con delibera n. 2619 del 18 ottobre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il piano straordinario approvato dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale dei fiumi Conca e Marecchia con delibera n. 2 del 30 settembre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il piano straordinario approvato dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino nazionale del fiume Tevere con delibera n. 85 del 29 ottobre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il piano straordinario approvato dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Tronto con delibera n. 1 del 29 ottobre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Vista la proposta di programma di interventi urgenti della regione Marche, approvata con delibera della giunta regionale n. 2619 del 18 ottobre 1999;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i Servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 10 dicembre 1999;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 16 dicembre 1999, con la quale è stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del Comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998 con il quale al Sottosegretario di Stato dott. Domenico Minniti sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e dell'art. 5, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, è approvato il programma di interventi urgenti della regione Marche allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di L. 25.063.500.000.

2. All'attuazione del predetto programma si provvede con le risorse finanziarie assegnate alla regione Marche ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, pari a L. 25.063.500.000, di cui L. 12.104.400.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 12.959.100.000 a valere sull'annualità 2000.

3. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999.

4. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi.

5. La regione Marche assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali e della realizzazione di quelli per i quali sono stati finanziati con il presente provvedimento esclusivamente indagini, studi e/o progettazioni sia con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi programmati, sia con risorse finanziarie del proprio bilancio, sia provvedendo a richiederne con priorità il finanziamento nell'ambito di ulteriori programmi di interventi urgenti ovvero di altri programmi regionali, nazionali e comunitari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 dicembre 1999

p. *Il Presidente:* MINNITI

*Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2000*
*Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 113*

ALLEGATO

PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998, N. 180 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 267

*Annualità 1999-2000*

REGIONE MARCHE

| N. | Comune | Località | Autorità di bacino | Tipologia | Denominazione intervento | Importo finanziato (migliaia di lire) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arquata del Tronto | Trisungo | Tronto | frana | consolidamento parete con chiodature e strutture metalliche | 400.000 |
| 2 | Frontino | capoluogo | Marche | frana | canalizzazioni, gabbionate, profilatura, ancoraggi | 1.200.000 |
| 3 | Cartoceto | Mura urbiche | Marche | frana | sottofondazioni, iniezioni, inerbimento e drenaggi | 850.000 |
| 4 | Pesaro | Santa Marina | Marche | frana | muri di gabbioni su micropali e scogliere, reti, idrosemina | 950.000 |
| 5 | Ancona | La Palombella | Marche | frana | bonifica ai fini di consolidamento | 500.000 |
| 6 | Osimo | versante Sud-Est | Marche | frana | monitoraggi, drenaggi, muri di consolidamento della strada | 800.000 |
| 7 | Montefortino | centro abitato | Marche | frana | muri di sostegno e tubi drenanti | 450.000 |
| 8 | Force | centro abitato | Marche | frana | reti, tiranti, chiodatura | 800.000 |
| 9 | Monterubbiano | centro abitato | Marche | frana | tiranti, chiodature reti paramassi e corticali | 500.000 |
| 10 | Pesaro | quart. Loreto | Marche | alluvione | ripulitura alveo e realizzazione di n. 1 vasca di espansione controllata | 2.000.000 |
| 11 | Petriano | Gallo | Marche | alluvione | rifacimento argini, asportazione detriti, allargamento alveo, protezioni spondali con tecniche naturalistiche | 400.000 |
| 12 | Fano | foce | Marche | alluvione | ripristino sezioni con asportazione di materiale e consolidamento argini | 500.000 |
| 13 | Falconara Marittima | foce | Marche | alluvione | riapertura campate ponte, sistemazione alveo e argini, riprofilatura della foce | 1.000.000 |
| 14 | Chiaravalle | centro urbano | Marche | alluvione | sistemazione sponda sx e sovralzamenti, riprofilatura, sistemazione confluenza Esino - Triponzio - Guardengo | 1.750.000 |
| 15 | Senigallia | centro urbano | Marche | alluvione | sistemazione argini, ponti, riprofilature | 1.013.500 |
| 16 | Treia Pollenza | passo di Treia | Marche | alluvione | argini e difese spondali | 300.000 |
| 17 | Grottammare | centro abitato | Marche | alluvione | riprofilatura, opere di difesa e seminagione | 1.000.000 |
| 18 | Pedaso Altidona | centro abitato | Marche | alluvione | risagomatura, difese spondali, rifacimento attraversamento | 1.000.000 |
| 19 | Gabicce | centro abitato | Conca Marecchia | frana | muro di sostegno, reti corticali e gabbionate | 400.000 |
| 20 | Appignano | capoluogo | Tronto | frana | riprofilatura opere di contenimento e consolidamento | 400.000 |
| 21 | Senigallia | La Gabriella | Marche | frana | monitoraggio trincee e pozzi drenanti, eliminazione invasi | 500.000 |
| 22 | Corinaldo | capoluogo | Marche | frana | drenaggi superficiali e profondi, gaggionate, monitoraggi | 300.000 |
| 23 | Barbara | versante Nord-Ovest | Marche | frana | micropali, palificate, drenaggi superficiali e profondi | 300.000 |
| 24 | Belforte del Chienti | borgo S. Maria | Marche | frana | tiranti, iniezioni e reti, opere di difesa al piede | 500.000 |
| 25 | Sefro | Valle dell'Eremita - monte Vermenone | Marche | frana | sistemazioni idraulico-forestali, monitoraggio | 500.000 |
| 26 | Montelupone | versante Nord-Est | Marche | frana | gallerie e trincee drenanti, opere di sistemazione idraulico-forestali | 800.000 |
| 27 | Petriolo | capolugo | Marche | frana | drenaggi superficiali e profondi | 400.000 |
| 28 | Loro Piceno | capoluogo | Marche | frana | drenaggi suerficiali e profondi | 300.000 |

| N. | Comune | Località | Autorità di bacino | Tipologia | Denominazione intervento | Importo finanziato (migliaia di lire) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Bolognola | vers. Villa da Piedi | Marche | frana | ancoraggi, disgaggi e reti paramassi | 350.000 |
| 30 | Pioraco | capoluogo zona a monte | Marche | alluvione | pulizia alveo, briglie, potenziamento argini | 500.000 |
| 31 | San Severino M. | Rocchetta | Marche | alluvione | difese spondali, pulizia alveo, briglie | 500.000 |
| 32 | Corridonia - Macerata | Sforzacosta | Marche | alluvione | pulizia alveo, difese spondali e scogliere, asportazione detriti | 300.000 |
| 33 | Civitanova Marche - Porto S. Elpidio - S. Elpidio a mare | foce del Chienti | Marche | alluvione | eliminazione barra di spiaggia, pulizia alveo, scogliera protettiva sponda dx e rimodellamento argini | 400.000 |
| 34 | Corridonia - Macerata | Piediripa | Marche | alluvione | pulizia alveo, asportazione materiale, difesa spondale sx | 300.000 |
| 35 | Tolentino | capoluogo | Marche | alluvione | pulizia alveo, briglie, soglie, difese spondali con scogliere e gabbionate | 300.000 |
| 36 | Porto Recanati - Loreto | foce del Potenza | Marche | alluvione | risanamento argini esistenti e creazione di nuove difese spondali | 300.000 |
| 37 | Montecassiano - Macerata | Sambucheto | Marche | alluvione | pulizia alveo, asportazione materiale, risanamento briglie, argini | 300.000 |
| 38 | Montegiorgio - Grottazzolina - Magliano in Tenna | Piane | Marche | alluvione | apertura sezione di deflusso dei fossi, attraversamenti opere di difesa | 1.000.000 |
| 39 | comuni vari | loc. varie | Marche | valanga | stazioni nivometriche e monitoraggi per sistema di allerta | 759.100 |
| 40 | comuni vari | loc. varie | Marche | valanga | stazioni nivometriche e monitoraggi per sistema di allerta | 240.900 |
| | | | | | TOTALE . . . | 25.063.500 |

Risorse finanziarie assegnate con D.P.C.M. del 30 settembre 1999 . . . 25.063.500

00A3215

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 1999.

**Approvazione del programma di interventi urgenti della regione Molise di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.**

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n 226 (d'ora in avanti denominato «decreto legge»), ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:

l'art. 1, che assegna alla regione Molise, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la somma di L. 9.887.062.500, di cui L. 4.774.950.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 5.112.112.500 a valere sull'annualità 2000;

l'art. 4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-*bis,* del decreto-legge;

Visto il piano straordinario approvato dalla giunta regionale con delibera del 28 ottobre 1999 per i bacini dei fiumi Saccione e Fortore, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perime-

trate dagli stessi ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis,* del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il piano straordinario approvato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale dei fiumi Trigno e Biferno nella seduta del 29 ottobre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dagli stessi ai sensi dell'art 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n 267;

Visto il piano straordinario approvato dall'Autorità dei bacino nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno con delibera 1 e 2 del 27 ottobre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Vista la proposta di programma di interventi urgenti della regione Molise, approvata con delibera della giunta regionale n. 1499 del 18 ottobre 1999;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 10 dicembre 1999;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 16 dicembre 1999, con la quale è stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del Comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998 con il quale al Sottosegretario di Stato dott. Domenico Minniti sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e dell'art. 5, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, è approvato il programma di interventi urgenti della regione Molise allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di L. 9.887.062.500.

2. All'attuazione del predetto programma si provvede con le risorse finanziarie assegnate alla regione Molise ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, pari a lire 9.887.062.500, di cui L. 4.774.950.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 5.112.112.500 a valere sull'annualità 2000.

3. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999.

4. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi.

5. Per i piani straordinari di cui al comma 1-*bis* del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, introdotto dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, per i quali non si sia già provveduto alla perimetrazione ed alla salvaguardia delle aree interessate dagli interventi urgenti programmati e finanziati, le Autorità di bacino competenti o le regioni, per i bacini di interesse regionale, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni alle perimetrazioni delle predette aree ed alla imposizione delle misure di salvaguardia. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, dispone l'effettuazione delle perimetrazioni e la formulazione delle misure di salvaguardia tenendo conto delle eventuali limitazioni d'uso del suolo già in essere e degli strumenti di pianificazione vigenti. All'onere relativo provvedono le Autorità di bacino competenti, o la regione per i bacini di interesse regionale, con parte delle risorse già assegnate per le perimetrazioni ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, adotta in via sostitutiva gli atti relativi alle perimetrazioni e alle misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis,* del citato decreto-legge.

6. La regione Molise assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali e della realizzazione di quelli per i quali sono stati finanziati con il presente provvedimento esclusivamente indagini, studi e/o progettazioni sia con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi programmati, sia con risorse finanziarie del proprio bilancio, sia provvedendo a richiederne con priorità il finanziamento nell'ambito di ulteriori programmi di interventi urgenti ovvero di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 21 dicembre 1999

p. *Il Presidente:* MINNITI

*Registrato alla Corte dei conti il 1º marzo 2000*
*Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 129*

ALLEGATO

Programma di interventi urgenti ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

Annualità 1999-2000

**Regione Molise**

| N. | Comune | Località | Autorità di bacino | Tipol. | Denominazione intervento | Importo finanziato (migliaia di lire) | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ripalimosani | Lama del Gallo | TRIGNO BIFERNO | FRANA | Sistemazione dissesto idrogeologico | 3.000.000,0 | |
| 2 | Civitacampomarano | Vallone Grande e Colle Bilocco | TRIGNO BIFERNO | FRANA | Sistemazione dissesto idrogeologico | 2.500.000,0 | |
| 3 | Isernia | Torrente Sordo, centro abitato versante Ovest | LIRI-GARI VOLTURNO | FRANA | Sistemazione dissesto idrogeologico ed idraulico | 1.500.000,0 | |
| 4 | Civitanova del Sannio | La Civita | TRIGNO BIFERNO | FRANA | Sistemazione dissesto idrogeologico | 1.100.000,0 | |
| 5 | Poggio Sannita | Via degli Edifici Scolastici | TRIGNO BIFERNO | FRANA | Completamento opere di consolidamento | 900.000,0 | (*) |
| 6 | Roccamandolfi | Strada Provinciale | TRIGNO BIFERNO | FRANA | Consolidamento area cimiteriale e caduta massi incombenti | 887.062,5 | (*) |
| | | | | | Totale | 9.887.062,5 | |

Risorse finanziarie assegnate con DPCM del 30 settembre 1999 9.887.062,5

(*) Intervento rientrante nella fattispecie di cui al punto 5 del provvedimento

**00A3153**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2000.

**Atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative.**

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che prevede la definizione, con atto di indirizzo e coordinamento, dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie, nonché le modalità di verifica dei risultati dell'attività svolta, presso le strutture dedicate all'erogazione di cure palliative e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale che necessItano di cure finalizzate ad assicurare ad essi e ai loro familiari una migliore qualità di vita;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 10 e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 23 giugno 1999;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri nella riunione del 15 ottobre 1999;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 4 novembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1999;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

Decreta:

### Art. 1.

*Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento*

1. È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento ed il relativo allegato 1, che ne costituisce parte integrante.

### Art. 2.

*Centri residenziali di cure palliative*

1. Si definiscono centri residenziali di cure palliative le strutture, facenti parte della rete di assistenza ai pazienti terminali, per l'assistenza in ricovero temporaneo di pazienti affetti da malattie progressive ed in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta, per i quali ogni terapia finalizzata alla guarigione o alla stabilizzazione della patologia non è possibile o appropriata e, prioritariamente, per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale che necessitano di assistenza palliativa e di supporto.

2. Sono approvati i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per i centri residenziali di cure palliative riportati nell'allegato 1, ferma restando la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel disciplinare la materia delle autorizzazioni sanitarie e la validità delle prescrizioni contenute nella normativa nazionale e regionale e nei regolamenti edilizi comunali.

3. Le altre strutture che erogano prestazioni sanitarie per i pazienti terminali devono possedere i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997.

### Art. 3.

*Modalità di verifica dei risultati*

1. Le regioni disciplinano le modalità per l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti minimi. La verifica della permanenza dei requisiti minimi strutturali organizzativi e tecnologici deve essere effettuata con periodicità almeno quinquennale e ogni qualvolta le regioni ne ravvisino la necessità ai fini del buon andamento delle attività sanitarie.

2. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10 e 14 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, le regioni, sotto l'alta vigilanza del Ministro della sanità, verificano con cadenza annuale la qualità delle prestazioni erogate ed i risultati ottenuti.

3. Le aziende unità sanitarie locali individuano ed utilizzano strumenti idonei per la valutazione sistematica della soddisfazione del servizio da parte dei pazienti e dei loro familiari.

### Art. 4.

*Norma di garanzia per le province autonome di Trento e di Bolzano*

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente atto di indirizzo e coordinamento nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2000

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
D'ALEMA

*Il Ministro della sanità*
BINDI

*Il Ministro per gli affari regionali*
BELLILLO

*Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2000*
*Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 105*

ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 1, comma 1)

1. Requisiti minimi strutturali.

1.1 Localizzazione.

La localizzazione può essere nell'ambito di un edificio specificamente dedicato, di una struttura ospedaliera o di una struttura residenziale sanitaria. In ogni caso la localizzazione dovrà avvenire in zona urbana o urbanizzata, protetta dal rumore cittadino e con buoni collegamenti con il contesto urbano, in modo da favorirne l'accessibilità da parte dei familiari e dei parenti. Nel caso di impossibilità di eliminare il rumore, esso deve essere opportunamente abbattuto.

1.2 Dimensioni generali.

Le esigenze di elevata personalizzazione dell'intervento rendono necessaria una capacità recettiva limitata e non superiore a 30 posti, articolata in moduli.

1.3 Tipologia strutturale e articolazione in aree funzionali.

La tipologia strutturale adottata deve garantire il rispetto della dignità del paziente e dei suoi familiari mediante una articolazione spaziale utile a creare condizioni di vita simili a quelle godute dal paziente presso il proprio domicilio. Deve essere permessa la personalizzazione delle stanze.

La qualità degli spazi progettati deve facilitare il benessere ambientale, la fruibilità degli spazi e il benessere psicologico.

L'articolazione funzionale del Centro dovrà includere le seguenti aree:

*a)* area destinata alla residenzialità;

*b)* area destinata alla valutazione e alle terapie;

*c)* area generale di supporto.

*A.* Area destinata alla residenzialità.

Ogni modulo deve essere dotato di:

*a)* camere singole di dimensioni tali da permettere la permanenza notturna di un accompagnatore, un tavolo per consumare i pasti, una poltrona, i servizi igienici. Nella camera arredata si deve assicurare lo spazio adeguato per interventi medici;

*b)* cucina-tisaneria;

*c)* deposito biancheria pulita;

*d)* deposito attrezzature, carrozzine e materiali di consumo;

*e)* servizi igienici per il personale;

*f)* locale di postazione per il personale di assistenza in posizione idonea;

*g)* ambulatorio medicheria;

*h)* soggiorno polivalente o spazi equivalenti anche divisi in ambiti da destinare a diverse attività (ristorazione, conversazione, lettura ecc.);

*i)* deposito sporco dotato di vuotatoio e di lavapadelle.

*B.* Area destinata alla valutazione e alla terapia:

*a)* locali e attrezzature per terapie antalgiche e prestazioni ambulatoriali, con spazio per l'attesa che non intralci i percorsi;

*b)* locale per la preparazione e manipolazione dei farmaci e preparazioni nutrizionali;

*c)* locali per le prestazioni in regime diurno;

*d)* locale per i colloqui con il personale (psicologo, assistente sociale ecc.);

*e)* locale deposito pulito, sporco e attrezzature.

*C.* Aree generali di supporto.

Le aree generali di supporto devono includere:

*a)* ingresso con portineria e telefono e spazio per le relazioni con il pubblico;

*b)* spogliatoio del personale con servizi igienici;

*c)* spogliatoio e locali di sosta e lavoro per il personale volontario;

*d)* locale per riunioni di équipe.

Qualora il Centro non sia localizzato in una struttura sanitaria, le aree generali devono includere:

*a)* camere mortuarie in numero idoneo (raccomandabile una ogni otto letti);

*b)* spazio per i dolenti;

*c)* sala per il culto;

*d)* locale per uso amministrativo;

*e)* cucina, dispensa e locali accessori per lavanderia e stireria (qualora questi servizi venissero dati in appalto, il Centro dovrà comunque essere dotato di locali di stoccaggio o di temporaneo deposito o di riscaldamento dei cibi, di supporto alle ditte esterne);

*f)* magazzini.

2. Requisiti minimi tecnologici.

2.0 Requisiti minimi impiantistici.

Il Centro deve essere dotato di:

*a)* impianto di riscaldamento o di climatizzazione

*b)* impianto di illuminazione di emergenza;

*c)* impianto di forza motrice nelle camere con almeno una presa per l'alimentazione normale;

*d)* impianto di chiamata con segnalazione acustica e luminosa;

*e)* impianto gas medicali: prese per il vuoto, per l'ossigeno e l'aria;

*f)* impianto telefonico con disponibilità di telefoni fissi e mobili per i pazienti in ogni modulo;

*g)* impianto televisivo.

2.1 Fattori di sicurezza e prevenzione infortuni:

*a)* pavimenti in materiale e superficie antisdrucciolo;

*b)* assenza di barriere architettoniche;

*c)* applicazione di sostegni e mancorrenti in vista alle pareti e ai servizi igienici;

*d)* dotazione di sistema di allarme nelle camere e nei servizi igienici per i pazienti;

*e)* impianto centralizzato di segnalazione delle chiamate;

*f)* segnaletica di informazione diffusa.

2.2 Dotazioni tecnologiche:

*a)* arredi, comprendenti letti speciali con schienali regolabili;

*b)* ausili e presidi, includenti materassi e cuscini antidecubito, carrozzelle, sollevatori-trasportatori, barelle-doccia, vasche da bagno per disabili;

*c)* apparecchiature, includenti attrezzature idonee alla gestione della terapia e strumentario per piccola chirurgia.

3. Requisiti minimi organizzativi.

Il Centro residenziale di cure palliative è funzionalmente integrato con la rete di assistenza ai pazienti terminali. La temporanea degenza del paziente costituisce parte del progetto terapeutico formulato per ciascun paziente che prevede momenti differenziati all'interno di un *continuum* assistenziale.

Il Centro residenziale di cure palliative, per la programmazione e la erogazione delle prestazioni si avvale di équipes multiprofessionali costituite da personale medico, infermieri, psicologi, operatori tecnici dell'assistenza nonché da operatori socio-sanitari, assistenti sociali e altre figure professionali individuate in base alle esigenze specifiche. Il personale dovrà essere adeguato per numero e tipologia in relazione alla dimensione della struttura, e ne va favorita la formazione specifica.

Il responsabile del Centro residenziale di cure palliative promuove la personalizzazione dell'assistenza anche mediante riunioni periodiche di équipe finalizzate alla definizione, alla verifica ed alla eventuale rimodulazione del piano terapeutico nonché alla verifica e alla promozione della qualità dell'assistenza.

Va assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino.

Nell'organizzazione del Centro va promossa e valorizzata la presenza e la collaborazione di associazioni di volontariato operanti nel settore.

**00A3154**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 febbraio 2000.

**Previsione di ulteriori tipi di condizionamento di sigari e sigaretti di cui è ammessa la commercializzazione.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, concernente l'importazione e la commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando dei tabacchi esteri;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sull'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi provenienti da Paesi dell'Unione europea;

Visti i decreti 13 febbraio 1985, 9 ottobre 1998, 14 gennaio 1999, 18 febbraio 1999, 19 aprile 1999, 2 giugno 1999 e 9 dicembre 1999 che hanno apportato alcune modifiche al suddetto decreto 26 luglio 1983;

Considerata l'opportunità di prevedere ulteriori tipi di condizionamenti di tabacchi lavorati di cui è ammessa la commercializzazione;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *c)* dell'art. 1 del decreto ministeriale 13 febbraio 1985, come modificata dai decreti 9 ottobre 1998, 14 gennaio 1999, 18 febbraio 1999, 19 aprile 1999, 2 giugno 1999 e 9 dicembre 1999 è sostituita dalla seguente:

*c)* sigari e sigaretti in scatola o involucri da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 18, 20, 24, 25, 30, 36, 40, 50 e 100 pezzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2000

*Il direttore generale:* CUTRUPI

*Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2000*
*Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 9*

**00A3066**

DECRETO 7 marzo 2000.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Pesaro.**

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI
EMILIA-ROMAGNA E MARCHE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, contenente modifica dell'art. 3 della legge 28 luglio 1961, n. 770, già modificato con la legge 25 ottobre n. 592;

Viste le note prot. n. 1128 del 31 gennaio 2000 e n. 2539 del 29 febbraio 2000 dell'ufficio del territorio di Pesaro con le quali è stato comunicato che, a causa delle operazioni relative alle installazioni della nuova architettura della banca dati del catasto l'ufficio è stato chiuso al pubblico nelle giornate del 7, 8 e 9 febbraio 2000;

Ritenuto che la sopracitata causa è da considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi ai contribuenti;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Pesaro è accertato per i giorni 7, 8, e 9 febbraio 2000.

Le attività dell'ufficio del territorio di Pesaro sono regolarmente riprese in data 10 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 7 marzo 2000

*Il direttore compartimentale:* MARINO

**00A3156**

DECRETO 13 marzo 2000.

**Criteri di ripartizione delle competenze degli uffici delle entrate di Prato per gli atti notarili.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE
PER LA TOSCANA

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante le norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, che prevede la creazione degli uffici delle entrate e la soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette, degli uffici del registro e degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle sezioni staccate della direzione regionale delle entrate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, n. 287, nel quale è stato previsto che nei comuni a maggior sviluppo demografico ed economico possono essere istituiti uffici delle entrate a base circoscrizionale, la cui competenza può essere estesa anche ai comuni limitrofi;

Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 1996, n. 700, recante il regolamento per l'individuazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria di livello dirigenziale non generale, nel quale vengono, tra l'altro, individuati gli uffici delle entrate e le relative circoscrizioni territoriali;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 10/574/99 del 30 marzo 1999, con il quale vengono istituiti, in Prato, due uffici delle entrate a base circoscrizionale e tenuto conto della successiva modifica richiesta dalla direzione regionale delle entrate per la Toscana in data 17 febbraio 2000 con nota diretta all'ufficio organizzazione della direzione formazione, comunicazione e sviluppo del Dipartimento delle entrate, ai fini della determinazione della competenza territoriale dei menzionati uffici delle entrate di Prato;

Visto, in particolare, il contenuto dell'art. 2, comma 1 dello stesso decreto del 30 marzo 1999, concernente i criteri di ripartizione delle competenze per quanto riguarda gli atti dei notai;

Rilevato che l'attuale dislocazione territoriale, in base al domicilio fiscale, degli studi notarili in Prato e provincia non permette una omogenea ripartizione dei carichi di lavoro tra i due costituendi uffici;

D'intesa con il presidente del collegio notarile di Firenze e Prato, al fine di pervenire ad una più equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro, nell'imminenza della data di attivazione dei predetti uffici, fissata per il 30 marzo p.v.;

Decreta:

Art. 1.

La competenza degli uffici circoscrizioni delle entrate di Prato, relativamente agli atti pubblici e scritture private autenticate è determinata sulla base dell'allegata tabella, che individua gli studi notarili, la loro ubicazione e l'ufficio competente a riceverne gli atti.

Art. 2.

Il collegio notarile comunicherà tempestivamente la nomina dei nuovi notai, che — fatta salva ogni diversa determinazione — verranno assegnati all'ufficio nella cui circoscrizione è ubicato il loro studio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 13 marzo 2000

*Il direttore regionale:* PARDI

TABELLA

UFFICI DELLE ENTRATE DI PRATO
RIPARTIZIONE PER COMPETENZA DEGLI ATTI DEI NOTAI

| Notaio | Sede | Indirizzo | Ufficio competente |
|---|---|---|---|
| Calosi Paola | Prato | Viale Montegrappa, 282 | Prato 1 |
| Colonno Romano Eduardo | Prato | Via Giuseppe Catani n. 28/c | Prato 1 |
| D'Ambrosi Francesco | Prato | Viale della Repubblica n. 278 | Prato 1 |
| De Luca Francesco | Prato | Via Francesco Ferrucci n. 203/c | Prato 1 |
| Di Bella Placido | Prato | Viale della Repubblica n. 171 | Prato 1 |
| Galdo Gennaro | Prato | Viale Vittorio Veneto n. 7 | Prato 1 |
| Lo Schiavo Giancarlo | Prato | Via Pier della Francesca n. 32 | Prato 1 |
| Lops Andrea | Prato | Viale Montegrappa n. 278/e | Prato 1 |
| Mattera Giuseppe | Prato | Via Francesco Ferrucci n. 95/a | Prato 1 |
| Mazzara Giuseppe | Prato | Via Giuseppe Catani n. 28/c | Prato 1 |
| Morgigni Bruno | Prato | Via Francesco Ferrucci n. 95/a | Prato 1 |
| Petroni Maurizio | Prato | Via Quinto Martini, 6 | Prato 1 |
| Sordi Riccardo | Prato | Via Rinaldesca, 27 | Prato 1 |
| Balestri Stefano | Prato | Via Francesco Ferrucci n. 41 | Prato 2 |
| Bernardini Franco | Prato | Via Dante, 11 | Prato 2 |
| Bon Giampaolo | Poggio a Caiano | Via Italia, 61 | Prato 2 |
| Bonaca Bonazzi Emilio | Prato | Via S. Giorgio, 27 | Prato 2 |
| D'Ambra Renato | Prato | Via Arrigo Simintendi n. 29 | Prato 2 |
| Donnini Francesco | Carmignano | Via Baccheretana, 3/g | Prato 2 |
| La Gamba Giuseppe Antonio | Prato | Piazza Mercatale, 28 | Prato 2 |
| Lanza Enrico | Prato | Viale Vittorio Veneto n. 80 | Prato 2 |
| Muscariello Mario | Montemurlo | Via Giuseppe Mazzini n. 8 | Prato 2 |
| Nardone Francesco Giamb. | Prato | Via Francesco Ferrucci n. 33 | Prato 2 |
| Pasquetti Carlo | Prato | Via Francesco Ferrucci n. 92 | Prato 2 |
| Volkhart Francesca | Prato | Via S. Trinità, 21 | Prato 2 |

**00A3157**

DECRETO 13 marzo 2000.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di La Spezia.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LIGURIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione per il mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998 con il quale sono stati delegati i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 105/2000 in data 18 febbraio 2000 con la quale la procura generale della Repubblica di Genova ha segnalato la chiusura al pubblico dell'ufficio P.R.A. di La Spezia dalle ore 11,30 del giorno 16 febbraio 2000, a causa di interruzione della corrente elettrica da parte dell'Enel per l'effettuazione di lavori;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di La Spezia dalle ore 11,30 del giorno 16 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 13 marzo 2000

*Il direttore regionale:* VIOLA

**00A3222**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 febbraio 2000.

**Avocazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica delle residue operazioni liquidatorie della Cassa conguaglio zucchero.**

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, che disciplina le casse conguaglio prezzi;

Visto l'art. 11 del citato decreto legislativo n. 48/1998 il quale dispone che nel caso di soppressione delle casse se le attività residue non consentono la soddisfazione degli aventi diritto, si osservano le disposizioni vigenti in materia di liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto n. 3999 del 16 ottobre 1990 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato col quale la Cassa conguaglio zucchero - Gestione nazionale è stata soppressa e posta in liquidazione;

Considerato che, ai sensi del citato art. 11 del decreto legislativo n. 98/1948, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha provveduto a nominare il liquidatore dapprima con decreto del 10 novembre 1990 e poi con decreto del 22 aprile 1991;

Considerato che ormai la liquidazione di detta Cassa conguaglio è in fase di avanzata definizione per cui risulta evidente l'esigenza di un contenimento delle spese di funzionamento mediante l'affidamento della gestione liquidatoria all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, che disciplina la soppressione e messa in liquidazione degli enti di diritto pubblico e degli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 1404/1956 il quale dispone che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può, con decreto che deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, avocare a se ed affidare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti le operazioni di liquidazione degli enti sopra indicati che siano stati soppressi o comunque si trovino in liquidazione;

Visto l'art. 15 della citata legge n. 1404/1956 il quale stabilisce che la liquidazione coatta amministrativa di detti enti può essere fatta cessare anche durante il corso della liquidazione qualora vengano a modificarsi le condizioni che l'hanno determinata;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Ritenuto pertanto di affidare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti le residue operazioni di liquidazione della Cassa conguaglio zucchero - Gestione nazionale;

Decreta:

A far data dal 1° aprile 2000 sono avocate al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed affidate all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, di cui all'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, le residue operazioni liquidatorie della Cassa conguagli zucchero - Gestione nazionale, nonché le residue funzioni della «Gestione stralcio per i rapporti comunitari pregressi» della predetta Cassa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2000

*Il Ragioniere generale dello Stato:* MONORCHIO

**00A3099**

DECRETO 25 febbraio 2000.

**Individuazione per gli anni 1999 e 2000 dei contributi annuali che le regioni sono tenute a versare all'ARAN ai sensi dell'art. 50, commi 8 e 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.**

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed, in particolare, l'art. 50, commi 8 e 9 del citato decreto, che individua le risorse di cui l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo cui i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN;

Visto il decreto interministeriale del Ministro per la funzione pubblica 30 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1999, emanato di concerto, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'interno di cui, all'art. 3, si rinvia ad apposito decreto del Ministero del tesoro, del biancio e della programmazione economica per l'individuazione della somma da porre a carico delle regioni, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio presso tali enti e tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)*, secondo alinea, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visti i dati forniti dal conto annuale 1997 pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1998, relativi al personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario;

Considerato che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano non si sono avvalse dell'assistenza dell'ARAN ai sensi dell'art. 50, comma 16, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

Le somme da porre a carico delle regioni a statuto ordinario a titolo di contributo dovuto all'ARAN, per ciascuno degli anni 1999 e 2000 ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono quelle evidenziate alla tabella *A* allegata al presente decreto;

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 1, debbono essere iscritti dalle regioni in specifici capitoli di spesa dei rispettivi bilanci per essere versati, entro il 28 febbraio 2000, alla contabilità speciale intestata all'ARAN sul conto n. 149726 istituito presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN e al Ministero del tesoro, del bilancia e della programmazione economica - Dipartimento RGS-IGEPA VIII, rispettivamente ai seguenti numeri di fax: 0632483251 e 0647613788.

In caso di omesso versamento da parte delle regioni entro il suddetto termine del 28 febbraio, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su segnalazione dell'ARAN, è autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dalle stesse dovuto a valere sulle erogazioni ad esse spettanti in corso d'anno ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modifiche e integrazioni. Le somme a tale titolo trattenute sono versate all'entrata del bilancio statale sul cap. 3694, art. 12, per essere riassegnate con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al capitolo 2712 «Spese, ecc ...» inserito nell'U.PB. 3.1.3.2 «Presidenza del Consiglio dei Ministri» di pertinenza del CDR «Tesoro».

Roma, 25 febbraio 2000

*Il Ministro:* AMATO

---

TABELLA *A*

QUOTA ANNUA DA PORRE A CARICO DELLE REGIONI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 16, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993.

| Codice ente | Descrizione ente | In servizio al 31/12/1997 | Contributo unitario | Somma da porre a fianco di ciascuna regione |
|---|---|---|---|---|
| 00018 | Abruzzi | 1.933 | 6.000 | 11.598.000 |
| 00027 | Basilicata | 1.329 | 6.000 | 7.974.000 |
| 00036 | Calabria | 4.122 | 6.000 | 24.732.000 |
| 00045 | Campania | 8.345 | 6.000 | 50.070.000 |
| 00054 | Emilia-Romagna | 3.211 | 6.000 | 19.266.000 |
| 00072 | Lazio | 4.322 | 6.000 | 25.932.000 |
| 00081 | Liguria | 1.107 | 6.000 | 6.642.000 |
| 00090 | Lombardia | 5.147 | 6.000 | 30.882.000 |
| 00107 | Marche | 1.939 | 6.000 | 11.634.000 |
| 00116 | Molise | 837 | 6.000 | 5.022.000 |
| 00125 | Piemonte | 3.174 | 6.000 | 19.044.000 |
| 00134 | Puglia | 4.721 | 6.000 | 28.326.000 |
| 00161 | Toscana | 2.738 | 6.000 | 16.428.000 |
| 00189 | Umbria | 1.806 | 6.000 | 10.836.000 |
| 00205 | Veneto | 3.009 | 6.000 | 18.054.000 |
| | Totale ... | 47.740 | | 286.440.000 |

Fonte dati: conto annuale 1997.

**00A3067**

DECRETO 16 marzo 2000.

**Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per contributi di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 26 settembre 1981, n. 537, integrato dall'art. 3, comma 4, della legge 29 luglio 1996, n. 402, e dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.**

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402, il quale all'art. 3, comma 4, stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui al sopracitato art. 13, primo comma del decreto-legge n. 402/1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 537/1981;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, la quale all'art. 14 stabilisce che ferme restando le maggiorazioni previste in materia di regolamentazione rateale dei debiti contributivi previdenziali ed assistenziali e di sanzioni in caso di ritardato o omesso versamento degli stessi, con effetto dal 1° gennaio 1999, per la determinazione del tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui al suddetto art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, è preso a base il tasso ufficiale di sconto;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo massimo di cinque anni, la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata

ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto), di cui all'art. 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, al fine dell'applicazione agli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento;

Visto il provvedimento della Banca d'Italia in data 4 febbraio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 2000, con il quale il tasso ufficiale di riferimento viene fissato al 3,25% a decorrere dal 9 febbraio 2000;

Considerato che occorre provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito in legge 29 luglio 1996, n. 402, e dell'art. 14 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 9,25 per cento, a decorrere dal 9 febbraio 2000.

Roma, 16 marzo 2000

*Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
AMATO

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SALVI

**00A3155**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 dicembre 1999.

**Recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti modifiche alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee-legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27;

Visto il decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 13 del 18 gennaio 1999 concernente l'attuazione delle direttive 94/69/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE recanti modifiche alla direttiva 76/769/CEE;

Vista la direttiva 1999/43/CE del Consiglio del 25 maggio 1999, recante diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Vista la direttiva 1999/51/CE della Commissione del 26 maggio 1999, che adegua per la quinta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze riportate nell'allegato I del presente decreto sono aggiunte a quelle di cui ai punti 27, 28 e 29 dell'appendice all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come sostituito dal decreto del Ministro della sanità del 12 agosto 1998.

2. Le sostanze riportate nell'allegato II del presente decreto sono soppresse dalla lista delle sostanze riportate al punto 27 dell'appendice all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come sostituito dal decreto del Ministro della sanità del 12 agosto 1998.

3. I punti 18 e 20 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come sostituito dal decreto del Ministro della sanità del 12 agosto 1998 sono sostituiti dai punti 1 e 2 dell'allegato I al presente decreto.

4. Al punto 21 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come sostituito dal decreto del Ministro della sanità del 12 agosto 1998, è aggiunta la «sezione 4» così come indicato al punto 3 dell'allegato I al presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al commi 1 e 2 dell'art. 1 entrano in vigore dal 25 novembre 2000.

2. Le restrizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato I entrano in vigore dal 1° settembre 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1999

*Il Ministro:* BINDI

*Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2000*
*Registro n. 1 Sanità, foglio n. 14*

ALLEGATO I

| Denominazione della sostanza, dei gruppi di sostanze o di preparati | Restrizioni |
|---|---|
| 1) Il punto 18 è sostituito dal seguente: | |
| «18. Composti organostannici | 1. Non possono essere immessi nel mercato per essere utilizzati come sostanze e costituenti di preparati a formulazione libera da utilizzare con funzioni di biocidi in vernici antivegetative. |
| | 2. Non possono essere utilizzati come sostanze e costituenti di preparati con funzione di biocidi per impedire la formazione di incrostazioni di microrganismi, piante o animali su:<br>a) carene di:<br>— imbarcazioni di lunghezza fuori tutto, quale definita dalla norma ISO 8666, inferiore a 25 metri;<br>— imbarcazioni di qualsiasi lunghezza utilizzate prevalentemente nelle vie di navigazione interna e nei laghi;<br>b) gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato nella piscicoltura e nella molluschicoltura;<br>c) qualsiasi apparecchiatura o impianto parzialmente o totalmente sommerso.<br>Tali sostanze e preparati non possono:<br>— essere immessi nel mercato se non in imballaggi di capacità pari o superiore a 20 litri;<br>— venduti al dettaglio al pubblico, ma esclusivamente agli utilizzatori professionali.<br>Salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, sull'imballaggio di tali preparati devono figurare in maniera leggibile e indelebile le seguenti diciture:<br>"Non utilizzare sui battelli di lunghezza inferiore a 25 metri fuori tutto, sulle imbarcazioni di qualsiasi lunghezza utilizzate prevalentemente nelle vie di navigazione interna e nei laghi e su qualsiasi apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura.<br>Riservato ad utilizzatori professionali". |
| | 3. Le disposizioni di cui alla sezione 2, lettera a), e le disposizioni specifiche in materia di etichettatura di cui alla sezione 2 si applicano ad Austria e Svezia a decorrere dal 1° gennaio 2003 e saranno riesaminate dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri e le parti interessate prima di tale data. |
| | 4. Non sono ammessi come sostanze e costituenti di preparati destinati ad essere utilizzati nel trattamento di acque per uso industriale.» |
| 2) Il punto 20 è sostituito dal seguente: | |
| «20. Pentaclorofenolo (CAS n. 87-86-5) e relativi sali ed esteri | Non sono ammessi in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in massa nelle sostanze e nei preparati immessi sul mercato. |

In deroga a quanto precede, fino al 31 dicembre 2008 la Francia, l'Irlanda, il Portogallo, la Spagna e il Regno Unito possono decidere di non applicare tale disposizione alle sostanze e ai preparati destinati ad essere utilizzati negli impianti industriali che non consentono l'emissione e/o lo scarico di pentaclorofenolo (PCP) in quantità superiori a quelle prescritte dalle vigenti norme:

a) per il trattamento del legno.

Tuttavia il legno trattato non può essere utilizzato:

— all'interno di edifici per scopi decorativi o meno, indipendentemente dalla loro destinazione (abitazione, lavoro, tempo libero);

— per la fabbricazione e il ritrattamento di:

i) contenitori destinati a colture agricole;

ii) imballaggi che possano entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all'alimentazione umana e/o animale;

iii) altri materiali che possano contaminare i prodotti di cui ai precedenti punti i) e ii);

b) per l'impregnazione di tessuti pesanti e di fibre comunque non destinati all'abbigliamento o all'arredamento;

c) in via eccezionale gli Stati membri possono autorizzare caso per caso utilizzatori professionali specializzati ad effettuare in loco sul loro territorio e in situazioni di emergenza trattamenti di restauro delle parti in legno e in muratura di edifici di interesse culturale, artistico e storico infestate dal fungo da carie secca (Serpula lacrymans) e dalla putredine rossa.

In ogni caso:

a) il pentaclorofenolo utilizzato in quanto tale o come componente di preparati impiegati nell'ambito delle suddette deroghe deve avere un tenore totale di esaclorodibenzoparadiossina (HCDD) non superiore a 2 parti per milione (ppm);

b) tali sostanze e preparati:

— possono essere immessi sul mercato solo in imballaggi di capacità pari o superiore a 20 litri;

— non possono essere venduti al pubblico.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, l'imballaggio di tali preparati dovrà recare in modo leggibile e indelebile la dicitura:

"Riservato agli utilizzatori industriali e professionali".

Inoltre, la presente disposizione non si applica ai rifiuti oggetto del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n°22

3) La seguente sezione è aggiunta al punto 21 (cadmio) dopo la sezione 3:

«4. L'Austria e la Svezia che già applicano al cadmio restrizioni più severe rispetto a quelle previste dalle sezioni 1, 2 e 3 possono continuare ad applicarle fino al 31 dicembre 2002. La Commissione riesaminerà le disposizioni relative al cadmio previste dall'allegato I della direttiva 76/769/CEE prima di tale data alla luce dei risultati della valutazione dei rischi connessi al cadmio e in base all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche in materia di sostituti del cadmio.»

ALLEGATO II

## Punto 27- Sostanze cancerogene: categoria 2

| Sostanze | Numero | Numero CE | Numero CAS | Note |
|---|---|---|---|---|
| potassio bicromato | 024-002-00-6 | 231-906-6 | 7778-50-9 | |
| ammonio bicromato | 024-003-00-1 | 232-143-1 | 7789-09-5 | |
| sodio bicromato | 024-004-00-7 | 234-190-3 | 10588-01-9 | |
| sodio bicromato biidrato | 024-004-01-4 | 234-190-3 | 7789-12-0 | |
| cromile cloruro | 024-005-00-2 | 239-056-8 | 14977-61-8 | |
| potassio cromato | 024-006-00-8 | 232-140-5 | 7789-00-6 | |
| composti di cromo (VI), esclusi bario cromato e quelli espressamente indicati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE | 024-017-00-8 | — | — | |
| bromoetilene | 602-024-00-2 | 209-800-6 | 593-60-2 | |
| 5-allil-1,3-benzodiossolo; safrolo | 605-020-00-9 | 202-345-4 | 94-59-7 | |
| azocoloranti della benzidina; coloranti del 4,4'-diarilazobifenile, esclusi quelli espressamente indicati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE | 611-024-00-1 | — | — | |
| sodio 4-amino 3-[4'-[(2,4-diaminofenil)azol] [1,1'-bifenil]-4-il]azo] -6-(fenilazo)-5-idrossinaftalen-2,7-disolfonato; C.I. Direct Black 38 | 611-025-00-7 | 217-710-3 | 1937-37-7 | |
| sodio 3,3'-[[1,1'-bifenil]-4,4'diilbis(azo)]bis[5-amino-4-idrossinaftalen-2,7-disolfonato]; C.I. Direct Blue 6 | 611-026-00-2 | 220-012-1 | 2602-46-2 | |
| sodio 3,3'-[[1,1'-bifenil]-4,4'diilbis(azo)]bis(4-aminonaftalen-1-solfonato); C.I. Direct Red 28 | 611-027-00-8 | 209-358-4 | 573-58-0 | |
| toluen-2,4-diammonio solfato | 612-126-00-9 | 265-697-8 | 65321-67-7 | |

Punto 28- Sostanze mutagene: categoria 2

| Sostanze | Numero | Numero CE | Numero CAS | Note |
|---|---|---|---|---|
| potassio bicromato | 024-002-00-6 | 231-906-6 | 7778-50-9 | |
| ammonio bicromato | 024-003-00-1 | 232-143-1 | 7789-09-5 | |
| sodio bicromato | 024-004-00-7 | 234-190-3 | 10588-01-9 | |
| sodio bicromato biidrato | 024-004-01-4 | 234-190-3 | 7789-12-0 | |
| cromile cloruro | 024-005-00-2 | 239-056-8 | 14977-61-8 | |
| potassio cromato | 024-006-00-8 | 232-140-5 | 7789-00-6 | |
| 1,3,5,-tris(ossiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H, 3H, 5H)-trione; TGIC | 615-021-00-6 | 219-514-3 | 2451-62-9 | |

Punto 29- Sostanze tossiche per la riproduzione:categoria 1

| Sostanze | Numero | Numero CE | Numero CAS | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-dibromo-3-cloropropano | 602-021-00-6 | 202-479-3 | 96-12-8 | |

Punto 29- Sostanze tossiche per la riproduzione:categoria 2

| Sostanze | Numero | Numero CE | Numero CAS | Note |
|---|---|---|---|---|
| ftalato de bis(2-metossietile) | 607-228-00-5 | 204-212-6 | 117-82-8 | |

ALLEGATO 2

| Sostanze | Numero | Numero CE | Numero CAS | Note |
|---|---|---|---|---|
| Idrocarburi aromatici in C8-10; olio leggero destillato, frazione altobollente | 648-011-00-5 | 292-695-4 | 90989-39-2 | J |
| Distillato di catrame di lignite; olio fenolico [Olio ottenuto per distillazione da catrame di lignite costituito principalmente da idrocarburi alifatici, naftenici e aromatici con numero di anelli da uno a tre, loro alchil dericati, eteroaromatici e fenoli con uno e due anelli con punto di ebolizione compreso nell'intervallo 150 °C — 360 °C ca.] | 648-025-00-1 | 309-885-0 | 101316-83-0 | J |
| Coke (olio di catrame), pece altobollente | 648-157-00-X | | 140203-12-9 | |
| Coke (olio di catrame), mescolato con pece di olio altobollente | 648-158-00-5 | | 140203-13-0 | |
| Coke (olio di catrame) bassobollente, pece altobollente | 648-159-00-0 | | 140413-61-2 | |

00A3160

DECRETO 30 dicembre 1999.

**Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Toka», in comune di Rionero in Vulture.**

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 30 aprile 1992 con la quale la società S.I.A.M. Monticchio S.r.l., ora trasformata in S.p.a., con sede in Monticchio Bagni frazione di Rionero in Vulture (Potenza), ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Toka», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Capanna», sita in comune di Rionero in Vulture (Potenza);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Toka», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Capanna», sita in comune di Rionero in Vulture (Potenza).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

**00A2929**

DECRETO 30 dicembre 1999.

**Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Courmayeur Fonte Youla», in comune di Courmayeur.**

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 7 maggio 1992 con la quale la Società Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur S.p.a., con sede in Morgex, piazza Beato Vuillerme De Leaval, 6/8, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Youla», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «La Regina», sita in comune di Courmayeur (Aosta);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale della Regione autonoma della Valle d'Aosta del 14 maggio 1998, n. 280, con il quale è stata autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Fonte Youla» in «Courmayeur Fonte Youla»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Courmayeur Fonte Youla», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «La Regina», sita in comune di Courmayeur (Aosta).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici. Stimola la digestione».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

**00A2930**

DECRETO 30 dicembre 1999.

**Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Madonna della guardia», in comune di Ceranesi.**

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 1° giugno 1992 con la quale la società Terme di S. Andrea S.p.a., ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Madonna della guardia», che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Ceranesi (Genova);

Vista la deliberazione della giunta regionale della Liguria del 14 giugno 1996, n. 1996, con il quale la concessione mineraria «Madonna della guardia», è stata trasferita dalla società Terme di S. Andrea alla società S.I.V.A. S.r.l., con sede in Ceranesi (Genova), salita Guardia, 201/A;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999: «favorevole affinché la società S.I.V.A. S.r.l., possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Madonna della guardia di Ceranesi (Genova) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Può avere effetti diuretici". La dicitura "Stimola la digestione" potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici sufficienti e aggiornati per la dimostrazione dell'effetto sull'attività digestiva»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Madonna della guardia», che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria, sita in comune di Ceranesi (Genova).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

**00A2931**

DECRETO 30 dicembre 1999.

**Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Sorgente Traficante», in comune di Rionero in Vulture.**

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 15 aprile 1992 con la quale la società Sorgente Traficante S.r.l., con sede in Rionero in Vulture (Potenza), contrada La Francesca, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Sorgente Traficante», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fontana Marsico», sita in comune di Rionero in Vulture (Potenza);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sorgente Traficante», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fontana Marsico», sita in comune di Rionero in Vulture (Potenza).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici e facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico. Migliora la funzione coleretica».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

**00A2932**

DECRETO 30 dicembre 1999.

**Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Donata», in comune di Pisa.**

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 11 maggio 1992 con la quale la società Nuova Acqua Donata S.r.l., con sede in Viareggio (Lucca), via Vetraia, 11, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Donata», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Ricovero Montacchiello», sita in comune di Pisa;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Donata», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Ricovero Montacchiello», sita in comune di Pisa.

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

**00A2933**

DECRETO 30 dicembre 1999.

**Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Tullia», in comune di Sellano.**

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 16 maggio 1992 con la quale la società Tulli Acque minerali S.r.l., con sede in Spoleto (Perugia), via Flaminia, 71, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Tullia», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Premula Fonte Tullia», sita in comune di Sellano (Perugia);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Tullia», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Premula Fonte Tullia», sita in comune di Sellano (Perugia).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

**00A2934**

---

DECRETO 30 dicembre 1999.

**Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Santo Stefano», in comune di Montesano sulla Marcellana.**

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 15 maggio 1992 con la quale la società Sorgenti Santo Stefano S.p.a., con sede in Montesano sulla Marcellana (Salerno), via Ponte, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Santo Stefano», che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria, sita in comune di Montesano sulla Marcellana (Salerno);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Santo Stefano», che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria, sita in comune di Montesano sulla Marcellana (Salerno).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

**00A2935**

---

DECRETO 30 dicembre 1999.

**Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «San Bernardo - Sorgente della Rocca», in comune di Ormea.**

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda pervenuta in data 9 maggio 1992 con la quale la società Fonti San Bernardo S.p.a., con sede in Torino, corso Galileo Ferraris, 26, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «San Bernardo -

Sorgente della Rocca», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Rocca degli Uccelli», sita in comune di Ormea (Cuneo);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999: favorevole affinché la società Fonti San Bernardo S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale «San Bernardo - Sorgente della Rocca» di Ormea (Cuneo), ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: «Può avere effetti diuretici e facilitare l'eliminazione dell'acido urico». Per le altre indicazioni (favorisce la digestione, è indicata nell'alimentazione dei neonati) non esistono elementi clinici sufficienti;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «San Bernardo - Sorgente della Rocca», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Rocca degli Uccelli», sita in comune di Ormea (Cuneo).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

**00A2936**

DECRETO 30 dicembre 1999.

**Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «S. Ciro», in comune di Ercolano.**

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 8 marzo 1993 con la quale la ditta Imperato Maddalena, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «S. Ciro», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «La Ferrina», sita in comune di Ercolano (Napoli);

Visto il decreto del presidente della giunta regionale della Campania del 20 ottobre 1995, n. 9924, con il quale la concessione mineraria «La Ferrina», è stata intestata alla società Acque Minerali S. Ciro S.r.l., con sede in Ercolano (Napoli), via B. Cozzolino, 106;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999: «favorevole affinché la società Acque Minerali S. Ciro S.r.l., possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale "S. Ciro" di Ercolano (Napoli), ai fini dell'imbottigliamento e della vendita. La dicitura: "Stimola la digestione" potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto sull'attività digestiva»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «S. Ciro», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «La Ferrina», sita in comune di Ercolano (Napoli).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

**00A2937**

DECRETO 30 dicembre 1999.

**Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Varanina», in comune di Medesano.**

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 1° giugno 1992 con la quale la società Fonti Varano dei Marchesi S.r.l., con sede in Varano dei Marchesi (Parma), via Valle, 21, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Varanina», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Varano dei Marchesi», sita in comune di Medesano (Parma);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Varanina», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Varano dei Marchesi», sita in comune di Medesano (Parma).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici e facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

**00A2938**

DECRETO 30 dicembre 1999.

**Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Palmense del Piceno», in comune di Fermo.**

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 12 maggio 1992 con la quale la ditta Fedeli Domenico, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), contrada Valle, 20, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Palmense del Piceno», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria, sita in comune di Fermo (Ascoli Piceno);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Palmense del Piceno», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria, sita in comune di Fermo (Ascoli Piceno).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono

essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

**00A2939**

---

DECRETO 30 dicembre 1999.

**Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Tione», in comune di Orvieto.**

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 20 maggio 1992 con la quale la società Panna S.p.a., con sede in Firenze, via Francesco Crispi, 21, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Tione», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria, sita in comune di Orvieto (Terni);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Tione», che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria, sita in comune di Orvieto (Terni).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e migliorare le funzioni gastrointestinali».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

**00A2940**

---

DECRETO 13 gennaio 2000.

**Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1995.**

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Visto l'art. 35 del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, che prescrive la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici;

Visto il decreto dirigenziale emanato in data 11 gennaio 1999 con il quale è stata disposta la revisione generale delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1994;

Ritenuto di dover procedere alla revisione delle patenti rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1995;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

È disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossoci rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2000

*Il dirigente generale:* OLEARI

*Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2000*
*Registro n. 1 Sanità, foglio n. 24*

**00A3159**

DECRETO 24 gennaio 2000.

**Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Smeralda», in comune di Monasterolo del Castello.**

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 28 maggio 1992 con la quale la società Fonti di Gaverina S.p.a., con sede in Gaverina Terme (Bergamo), via Fonti, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Smeralda» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Endine» sita in comune di Monasterolo del Castello (Bergamo);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 15 dicembre 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Smeralda» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Endine» sita in comune di Monasterolo del Castello (Bergamo).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 24 gennaio 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

**00A2941**

DECRETO 24 gennaio 2000.

**Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Surgiva», in comune di Carisolo.**

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 30 aprile 1992 con la quale la società Nambrone Le Fonti S.p.a., con sede in Carisolo (Trento), ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Surgiva» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Prà dell'Era» sita in comune di Carisolo (Trento);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Surgiva» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Prà dell'Era» sita in comune di Carisolo (Trento).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere azione diuretica ed effetti ipuricemizzante ed uricurico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta provinciale competente per territorio.

Roma, 24 gennaio 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

**00A2942**

DECRETO 24 gennaio 2000.

**Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «San Carlo Fonte Aurelia», in comune di Massa.**

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda presentata in data 16 maggio 1992 con la quale la società Alfredo Bonini - Terme e Sorgenti S. Carlo S.p.a., con sede in Massa, via dei Colli, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «San Carlo Fonte Aurelia», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «San Carlo», sita in comune di Massa;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999: favorevole affinché la società Alfredo Bonini - Terme e Sorgenti San Carlo S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale «San Carlo Fonte Aurelia» di Massa ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: «Può avere effetti diuretici. Può favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico». L'acqua minerale «San Carlo Fonte Aurelia» non è indicata per l'alimentazione dei neonati né per la preparazione dei loro alimenti in quanto i valori dei nitrati superano i 10 mg/l e non vi sono dati clinici probanti;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «San Carlo Fonte Aurelia», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «San Carlo», sita in comune di Massa.

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici. Può favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 24 gennaio 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

**00A2943**

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 16 marzo 2000.

**Disposizioni relative all'autotrasporto di merci Italia-Austria. Criteri per l'assegnazione di ecopunti per il secondo quadrimestre dell'anno 2000.**

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE
AUTOTRASPORTO PERSONE E COSE

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1990, il decreto ministeriale 1° marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 settembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1991, il decreto ministeriale 7 maggio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992, il decreto ministeriale 1° agosto 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1992, il decreto ministeriale 6 novembre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'11 novembre 1992;

Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1992 recante criteri unitari volti a favorire la sollecita soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 28 novembre 1992);

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 1993, il decreto dirigenziale 10 luglio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1993, il decreto dirigenziale 24 settembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 29 settembre 1993, il decreto

dirigenziale 28 febbraio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, il decreto dirigenziale 13 maggio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1994, il decreto dirigenziale 28 luglio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1994, il decreto dirigenziale 19 ottobre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 1994, il decreto dirigenziale 11 gennaio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995, il decreto dirigenziale 6 giugno 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995, il decreto dirigenziale 19 settembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1995, il decreto dirigenziale 15 novembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1995, il decreto dirigenziale 13 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 1995, il decreto dirigenziale 30 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1996, il decreto dirigenziale 8 ottobre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1996, il decreto dirigenziale 2 dicembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996, il decreto dirigenziale 7 maggio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1997, il decreto dirigenziale 16 settembre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1997, il decreto dirigenziale 30 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 1997, il decreto dirigenziale 3 marzo 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1998, il decreto dirigenziale 29 luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 1998, il decreto dirigenziale 10 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 novembre 1998, il decreto dirigenziale 25 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1998, il decreto dirigenziale 14 aprile 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1999 e il decreto dirigenziale 16 novembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1999;

Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Norvegia, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 16 dicembre 1994;

Visto il regolamento (CE) n. 1524/96 della Commissione del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 riguardo al sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;

Considerato il nuovo sistema di ecopunti articolato su quote quadrimestrali;

Decreta:

## Capitolo I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1.

1. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento del territorio austriaco alle imprese avente diritto viene calcolata, per il secondo quadrimestre 2000, moltiplicando il numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel secondo quadrimestre del 1999 per 7,57 (consumo di ecopunti per ogni transito previsto dal regolamento CE n. 3298/94 della Commissione del 21 dicembre 1994 per l'anno 2000).

2. Il numero dei transiti effettuato da ciascuna impresa nel secondo quadrimestre del 1999 viene determinato in base ai dati rilevati dal sistema informativo della Kapsch.

3. L'Amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo, al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso di scarso o irregolare utilizzo oppure al fine di ammettere al sistema di distribuzione ecopunti nuove imprese interessate ad attraversare il territorio austriaco.

### Art. 2.

1. Nell'eventualità che la somma totale delle assegnazioni di ecopunti alle imprese aventi diritto superi, per il secondo quadrimestre dell'anno 2000, il numero totale degli ecopunti spettanti ai vettori italiani per il medesimo periodo (1.286.180), il numero di ecopunti spettanti a ciascuna impresa, calcolato secondo i criteri esposti nel precedente art. 1, viene ridotto di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra la somma totale delle assegnazioni di ecopunti alle imprese aventi diritto e il numero degli ecopunti disponibili per i vettori italiani per il secondo quadrimestre dell'anno 2000.

2. Alle imprese che trasportano merci in conto proprio è riservata una percentuale ecopunti pari al 5% (64.309) del numero degli ecopunti assegnati ai vettori italiani secondo quadrimestre dell'anno 2000.

## Capitolo II

## AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO PROPRIO

### Art. 3.

1. Gli ecopunti riservati alle imprese che esercitano autotrasporto di merci in conto proprio affluiscono nel conto nazionale ecopunti conto proprio che è costituito dal 5% (64.309) degli ecopunti assegnati per il secondo quadrimestre dell'anno 2000 ai vettori italiani.

2. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio, interessate ad attraversare il territorio austriaco, possono presentare domanda in qualunque periodo dell'anno per accedere al conto nazionale ecopunti conto proprio entro i limiti indicati al precedente comma.

3. Le domande devono essere formulate secondo l'allegato 1° al presente decreto. La mancata indicazione del numero di ecopunti che l'impresa richiedente ritiene di poter utilizzare nel corso del secondo quadrimestre costituisce motivo di rigetto.

Art. 4.

1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio che, attualmente, non sono registrate nel sistema elettronico di rilevazione, debbono presentare, insieme alla richiesta di ecopunti, la domanda ai sensi della circolare n. 11 del 15 marzo 2000 per l'emissione dei certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui singoli veicoli.

2. Il rilascio di nuovi certificati di registrazione è previsto soltanto per i veicoli che hanno un valore NOx almeno pari a quello previsto per l'anno in corso dalla normativa europea (7,57).

3. Il numero di certificati di registrazione richiesto deve essere proporzionale al numero di ecopunti indicato nella domanda.

4. La domanda per ottenere certificati di registrazione deve essere formulata secondo l'allegato 2 e corredata dall'attestazione di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 e da una attestazione di L. 10.000 sul c.c.p. n. 9001 per ogni certificato di registrazione.

## CAPITOLO III

## AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO TERZI

Art. 5.

1. Le imprese di cui al 1° comma dell'art. 1 del presente decreto, interessate ad ottenere ecopunti per il secondo quadrimestre dell'anno 2000, possono presentare domanda dal 30 marzo al 17 aprile 2000 secondo allegato 3, corredandola dell'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028.

2. Le assegnazioni di ecopunti per il secondo quadrimestre effettuate ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del presente decreto vanno a sommarsi, per le singole imprese all'eventuale residuo degli ecopunti assegnati per il primo quadrimestre dell'anno 2000.

3. Gli ecopunti dell'assegnazione del 1° quadrimestre 2000 non assegnati ad alcuna inpresa sono destinati al fondo nazionale ecopunti conto terzi.

Art. 6.

Il fondo nazionale ecopunti conto terzi è costituito da:

1. Ecopunti assegnati alle imprese che nel secondo quadrimestre dell'anno 1999 hanno effettuato transiti pari o inferiori a 16.

2. Ecopunti che nel primo quadrimestre 2000 non sono stati assegnati ad alcuna impresa.

3. Ecopunti della riserva comunitaria prevista dalla normativa europea in materia.

Art. 7.

1. Le imprese di cui all'art. 5 per ottenere ecopunti per il secondo quadrimestre dell'anno 2000 debbono presentare istanza, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5 del presente decreto.

2. Le imprese che nel secondo quadrimestre 2000 hanno effettuato un numero di transiti pari o inferiore a 16 possono presentare domanda per accedere al conto nazionale ecopunti conto proprio nel periodo dal 30 marzo al 17 aprile 2000.

3. Le domande di cui ai comma precedenti devono essere indirizzate al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Autotrasporto internazionale di cose - via Caraci n. 36 (00157) Roma.

Art. 8.

1. Le imprese titolari di ecopunti, una volta utilizzato almeno il 90% della propria assegnazione, possono accedere al fondo nazionale ecopunti conto terzi, presentando una domanda, nella quale deve essere indicato il numero di ecopunti che l'impresa ritiene necessario per poter far fronte regolarmente agli impegni di trasporto assunti per il secondo quadrimestre 2000.

2. Le imprese che ai sensi del precedente comma usufruiscono del conto nazionale ecopunti conto terzi non possono, fino al termine del secondo quadrimestre, ottenere certificati di registrazione per l'installazione dell'ecopiastrina, a meno che il nuovo veicolo non sostituisca uno già dotato di ecopiastrina appartenente alla medesima impresa.

Art. 9.

Il testo del presente decreto e della circolare indicata all'art. 4, sono disponibili nel sito del Ministero dei trasporti e della navigazione all'indirizzo:

www.trasportinavigazione.it

Art. 10.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 aprile 1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del Dipartimento trasporti terrestri, le domande devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione e pertanto, le domande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati al presente decreto, verranno archiviate.

2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili dal momento della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 16 marzo 2000

p. *Il direttore:* RICOZZI

ALLEGATO 1

*Al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione autotrasporto persone e cose A.P.C. 3* - Via Caraci 36 - 00157 ROMA

Codice Austria: ...........................

La sottoscritta impresa ............................................................ con sede legale in ............................................................................ numero di iscrizione all'elenco dei trasportatori in conto proprio, .......................................... chiede per il per il secondo quadrimestre dell'anno 2000, una quota di ecopunti pari a ...................................

Firma
....................................................
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto ......................................................, ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .................. che accetta.

Firma
....................................................
(del titolare o del legale rappresentante)

Firma
....................................................
(per accettazione)

---

ALLEGATO 2

*Al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione autotrasporto persone e cose A.P.C. 3* - Via Caraci 36 - 00157 ROMA

Codice Austria: ...........................

La sottoscritta impresa ............................................................ con sede legale in ............................................................................ numero di iscrizione all'albo autotrasportatori o all'elenco dei trasportatori in conto proprio ......................., assegnataria di ecopunti per l'anno ........................................................, chiede il rilascio dei certificati di registrazione, per l'inizializzazione delle ecopiastrine, per i seguenti veicoli:

Targa: .................................... Targa ....................................
Targa: .................................... Targa ....................................
Targa: .................................... Targa ....................................
Targa: .................................... Targa ....................................
Targa: .................................... Targa ....................................

Firma
....................................................
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto ..........................................................., ha incaricato per la trattazione della presente domanda la ................................... che accetta.

Firma
....................................................
(del titolare o del legale rappresentante)

Firma
....................................................
(per accettazione)

ALLEGATO 3

*Al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione autotrasporto persone e cose A.P.C. 3* - Via Caraci 36 - 00157 ROMA

Codice Austria: ...........................

La sottoscritta impresa ............................................................ con sede legale in ............................................................................ numero di iscrizione all'elenco dei trasportatori in conto terzi .......... chiede il rinnovo dell'assegnazione per il secondo quadrimestre dell'anno 2000, della quota di ecopunti spettante sulla base del D.D. (data del decreto).

Firma
....................................................
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto ......................................................, ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .................. che accetta.

Firma
....................................................
(del titolare o del legale rappresentante)

Firma
....................................................
(per accettazione)

**00A3223**

---

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 5 marzo 1999.

**Modifiche degli allegati 1B, 1C, 2 e 3 della legge n. 748/1984, in materia di fertilizzanti.**

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI
DEL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO PER LA TUTELA DELLE ACQUE, LA DISCIPLINA DEI RIFIUTI, IL RISANAMENTO DEL SUOLO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DI NATURA FISICA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE E DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 6 novembre 1984;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizza-

zione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato come testo coordinato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 1997, che modifica i succitati articoli 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, relativo all'attuazione delle direttive del Consiglio 89/284/CEE e 89/530/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1993;

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1987, 5 novembre 1987, n. 484, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 28 novembre 1987, 26 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1989, 27 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 1991, 11 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1993, 21 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994, 15 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 1996, 10 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1997, 3 e 4 marzo 1997, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 1997, l'8 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 1997, 27 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 25 giugno 1998, 6 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 2 settembre 1998 e 5 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1999, relativi a modificazioni e integrazioni degli allegati alla sopracitata legge n. 748/1984;

Vista la direttiva 98/3/CE della Commissione del 15 gennaio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/116/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 18 del 23 gennaio 1998;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, relativo al «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale», ed in particolare l'art. 2 che istituisce il Ministero per le politiche agricole, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Ritenuto necessario apportare talune modifiche e integrazioni agli allegati alla legge n. 748/1984, al fine di adeguarli a quanto previsto dalla succitata direttiva n. 98/3/CE;

Considerato che, ai sensi della medesima legge n. 748/1984, le modifiche agli allegati sono approvate con decreto del Ministero per le politiche agricole, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità, di cui agli articoli 8 e 9;

Sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, nominata da ultimo con decreto ministeriale 22 maggio 1998, di cui all'art. 10 della citata legge n. 748/1984, così come modificato dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo n. 161/1993;

Sentito il parere della Commissione UE a norma della direttiva 98/34/CE, concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati 1B, 1C, 2 e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», modificati ed integrati con i decreti ministeriali citati nelle premesse e con il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, sono ulteriormente modificati ed integrati come riportato nell'allegato al presente decreto.

2. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della UE e nei Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo spazio economico europeo.

Art. 2.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti prodotti e commercializzati in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

Il presente decreto è inviato per il controllo alla Corte dei conti ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 1999

*L'Ispettore generale capo per la repressione delle frodi*
AMBROSIO

*Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività*
VISCONTI

*Il direttore generale del servizio per la tutela delle acque la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica*
MASCAZZINI

*Il direttore generale del Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria*
MARABELLI

# ALLEGATO DI CUI ALL'ART. 1 DI MODIFICA DEGLI ALLEGATI 1B, 1C, 2 E 3 DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 1984, N. 748

ALLEGATO 1.B

## CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI

Capitolo 1. - *Premessa*

Il punto 1.12. viene così sostituito:

"1.12. Ai sensi della presente norma per microelementi chelati si intendono le combinazioni di un metallo con agenti chelanti di origine sintetica.

In tali casi il nome dell'oligoelemento è seguito dalla seguente indicazione: "chelato con ....." nome dell'agente chelante o sua sigla quale figura nel successivo elenco.

*Agenti chelanti*

| | | |
|---|---|---|
| Sale sodico potassico dell'acido etilendiammino-N-N'-bis (2-idrossi-5 sulfo) fenilacetico | EDDHSA | $C_{18}H_{20}O_{12}N_2S_2$ |
| Acidi o sali di sodio, potassio o ammonio di: | | |
| Acido etilendiamminotetraacetico | EDTA | $C_{10}H_{16}O_8N_2$ |
| Acido dietilentriamminopentaacetico | DTPA | $C_{14}H_{23}O_{10}N_3$ |
| Acido etilendiammino-di (O-idrossifenilacetico) | EDDHA | $C_{18}H_{20}O_6N_2$ |
| Acido idrossi-2-etilendiamminotriacetico | HEDTA | $C_{10}H_{18}O_7N_2$ |
| Acido etilendiammino-di (O-idrossi-p-metilfenil) acetico | EDDHMA | $C_{20}H_{24}N_2O_6$ |
| Acido etilendiammino-di (5-carbossi-2-idrossifenil) acetico | EDDCHA | $C_{20}H_{20}O_{10}N_2$ |

1.13. Ai sensi della presente norma per microelementi complessati si intendono le combinazioni in cui il metallo è presente sotto forma di prodotto complessato con agenti complessanti di origine prevalentemente naturale o derivati da trattamenti industriali di sostanze organiche.

In tutti i casi il nome dell'oligoelemento è seguito dalla seguente indicazione: "complessato con .........." nome dell'agente complessante o sua sigla quale figura nel successivo elenco.

*Agenti complessanti*

Acido ligninsolfonico e suoi sali di ammonio, sodio e potassio

Frazioni umiche e loro sali.

"1.14. E' consentito addizionare ai concimi minerali contenenti tutto o almeno il 40% dell'azoto totale sotto forma di azoto ammoniacale, ureico e cianamidico, gli inibitori della nitrificazione.

**Inibitori della nitrificazione**

| | Minimo-massimo di inibitore addizionabile calcolato in percentuale del contenuto in azoto minerale nitrificabile | |
|---|---|---|
| | Minimo | Massimo |
| 3,4-Dimetilpirazolofosfato | 1 | 2" |

ALLEGATO 1
CONCIMI NAZIONALI

## 2. - CONCIMI MINERALI SEMPLICI

2.1. - *Concimi azotati solidi*

**Il numero d'ordine relativo al concime *Urea-ammonio solfato* viene sostituito con il numero 16.**

2.2. - *Concimi azotati fluidi*

**Il numero d'ordine relativo al concime *Soluzione di nitrato di magnesio* di cui al D.M. 18 settembre 1997, viene sostituito con il numero 8.**

**All'elenco dei concimi azotati fluidi sono aggiunti i seguenti prodotti:**

| N. | Denominazione del tipo | Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali. | Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti. | Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo. | Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9. | Sospensione di nitrato di calcio | Prodotto ottenuto mediante sospensione in acqua di nitrato di calcio. | 8% N<br>Azoto valutato come azoto totale o come azoto nitrico ed ammoniacale<br>Massimo contenuto di azoto ammoniacale: 1%<br>14% CaO<br>Calcio valutato come CaO solubile in acqua | La denominazione del tipo può essere seguita da una delle seguenti indicazioni:<br>• per applicazione fogliare<br>• per la produzione di soluzioni e sospensioni nutritive<br>• per l'irrigazione fertilizzante | Azoto totale<br>Azoto nitrico<br>Ossido di calcio solubile in acqua |
| 10. | Soluzione di concime azotato con urea formaldeide | Prodotto ottenuto per via chimica o per dissoluzione in acqua dell'urea formaldeide e dei concimi azotati semplici di cui al capitolo 2.1 del presente allegato, con l'esclusione dei prodotti 2 e 4. | 18% N valutato come azoto totale<br>Almeno 1/3 del tenore dichiarato di azoto totale deve provenire dall'urea formaldeide<br>Tenore massimo di biureto: (N ureico + N urea formaldeide) × 0,026 | --- | Azoto totale<br>Per ciascuna forma che raggiunge almeno 1%:<br>• azoto nitrico<br>• azoto ammoniacale<br>• azoto ureico<br>Azoto dell'urea formaldeide |
| 11. | Sospensione di concime azotato con urea formaldeide | Prodotto ottenuto per via chimica o per sospensione in acqua dell'urea formaldeide e dei concimi azotati semplici di cui al capitolo 2.1 del presente allegato con l'esclusione dei prodotti 2 e 4. | 18% N valutato come azoto totale<br>Almeno 1/3 del tenore dichiarato di azoto totale deve provenire dall'urea formaldeide, di cui almeno i 3/5 devono essere solubili in acqua calda<br>Tenore massimo di biureto: (N ureico + N urea formaldeide) × 0,026 | --- | Azoto totale<br>Per ciascuna forma che raggiunge almeno 1%:<br>• azoto nitrico<br>• azoto ammoniacale<br>• azoto ureico<br>Azoto dell'urea formaldeide<br>Azoto dell'urea formaldeide solubile in acqua fredda<br>Azoto dell'urea formaldeide unicamente solubile in acqua calda |

2.5. - *Concimi potassici solidi*

**All'elenco dei concimi potassici solidi, alla voce n. 2 "Cloruro potassico", viene aggiunto il seguente prodotto:**

| N. | Denominazione del tipo | Modo di preparazione e componenti essenziali. | Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti. | Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo. | Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 bis | Cloruro di potassio ottenuto per via chimica | Prodotto ottenuto per via chimica e contenente essenzialmente cloruro di potassio | 60% $K_2O$<br>Potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua | --- | Ossido di potassio solubile in acqua | --- |

## 5. - CONCIMI ORGANICI

5.1.- *Concimi organici azotati*

**Il numero d'ordine relativo al *Concime organico azotato di origine vegetale e animale* viene sostituito con il numero 17**

## 7. - CONCIMI A BASE DI CALCIO, MAGNESIO O ZOLFO

**All'elenco dei concimi a base di calcio, magnesio zolfo vengono aggiunti i seguenti prodotti:**

| N. | Denominazione del tipo | Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali. | Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Indicazione concernente la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti. | Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo. | Elementi il cui titolo deve essere garantito. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9. | Complesso di calcio | Prodotto ottenuto per combinazione chimica di ligninsolfonato di ammonio e nitrato di calcio | 15% CaO solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso | Ligninsolfonato di ammonio | Calcio (Ca) totale<br>Calcio (Ca) in forma di complesso |
| 10. | Complesso di magnesio | Prodotto ottenuto per combinazione chimica di ligninsolfonato di ammonio e solfato di magnesio | 8% MgO solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso | Ligninsolfonato di ammonio | Magnesio (Mg) totale<br>Magnesio (Mg) in forma di complesso |

## 8. - CONCIMI A BASE DI MICROELEMENTI (OLIGOELEMENTI)

*Nota 1*: Le denominazioni di ogni agente chelante possono essere effettuate con la sigla data dalle relative iniziali in lingua inglese, quali figurano nella premessa del presente allegato.

*Nota 2*: Se il prodotto non dà nessun residuo solido dopo la sua dissoluzione nell'acqua può essere qualificato "solubile".

*Nota 3*: Se un oligoelemento è presente in forma chelata, deve essere indicato l'intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata.

8.1 - *Concimi a base di un solo microelemento*

**A ciascun elenco dei concimi a base di Rame, Ferro, Manganese e Zinco vengono aggiunti i seguenti prodotti:**

| N. | Denominazione del tipo | Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali. | Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Indicazione concernente la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti. | Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo. | Microelementi il cui titolo deve essere garantito. Solubilità. Altri criteri. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **RAME** | | | | | |
| 3g | Complesso di rame | Prodotto ottenuto per combinazione chimica di ligninsolfonato di ammonio e solfato di rame | 4% Cu solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso | Ligninsolfonato di ammonio | Rame (Cu) totale<br>Rame (Cu) in forma di complesso |
| **FERRO** | | | | | |
| 4e | Complesso di ferro | Prodotto ottenuto per complessazione da sostanze umiche e solfato di ferro in presenza di sali dell'acido fosforico contenente come componenti essenziali acidi umici e/o fulvici, sali di ferro, fosfati di potassio | 3% Fe totale<br>2,4% Fe complessato<br>20% C umificato | Natura dell'agente complessante<br>Natura dei sali impiegati | Ferro (Fe) solubile in acqua<br>Ferro (Fe) in forma di complesso |
| **MANGANESE** | | | | | |
| 5f | Complesso di manganese | Prodotto ottenuto per combinazione chimica di ligninsolfonato di ammonio e solfato di manganese | 10% Mn solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso | Ligninsolfonato di ammonio | Manganese (Mn) totale<br>Manganese (Mn) in forma di complesso |
| **ZINCO** | | | | | |
| 7f | Complesso di zinco | Prodotto ottenuto per combinazione chimica di ligninsolfonato di ammonio e solfato di zinco | 10% Zn solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso | Ligninsolfonato di ammonio | Zinco (Zn) totale<br>Zinco (Zn) in forma di complesso |

ALLEGATO 1
AMMENDANTI E CORRETTIVI

## 2. - AMMENDANTI E CORRETTIVI

2.3. - *Ammendanti e correttivi diversi*

**All'elenco degli ammendanti e correttivi diversi viene aggiunto il seguente prodotto:**

| N. | Denominazione del tipo | Modo di preparazione e componenti essenziali. | Titolo minimo in elementi oppure sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti. | Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo. | Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri criteri. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. | Idrolizzato proteico di erba medica | Prodotto ottenuto per idrolisi enzimatica di un estratto proteico di erba medica a base di amminoacidi e peptidi | 15% C organico<br>4,5% N organico<br>28% amminoacidi totali<br>3,5% amminoacidi liberi | --- | C organico di origine biologica<br>N organico<br>Amminoacidi totali<br>Amminoacidi liberi | Il rapporto: $\frac{\textit{Alanina + Glicina}}{\textit{Prolina + acido glutammico}}$ non deve discostarsi sensibilmente dall'unità<br>Il prodotto presenta proprietà biostimolanti |

ALLEGATO 2.

## NORME CONCERNENTI L'IDENTIFICAZIONE E L'ETICHETTATURA

1. - *Indicazioni obbligatorie per l'identificazione*

1.2. - Per i concimi nazionali di cui all'Allegato 1B:

Il punto 1.2.5. viene così sostituito:

"1.2.5. Il nome o la ragione sociale o il marchio depositato nonché la sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento o del deposito e l'indirizzo del responsabile dell'immissione in commercio del concime avente sede nel territorio dell'Unione Europea."

---

*Allegato 3*
TOLLERANZE

Punto 3 - relativo alle tolleranze applicabili ai concimi elencati nell'allegato 1B (concimi nazionali)

3.1. - *Concimi semplici.*

Nell'elenco riportato al punto "3.1.1. - Concimi azotati (solidi e fluidi)" vengono aggiunti i seguenti prodotti e le corrispondenti tolleranze:

| | Valori assoluti in percentuale di peso espressi in $N$-$P_2O_5$-$K_2O$ $MgO$-$Cl$-$CaO$-$SO_3$ |
|---|---|
| Sospensione di nitrato di calcio | 0,4 |
| Soluzione di concime azotato con urea formaldeide | 0,4 |
| Sospensione di concime azotato con urea formaldeide | 0,4 |

ALLEGATO 3.
TOLLERANZE

**L'elenco al punto 4.3. - Ammendanti e correttivi diversi, è sostituito con il seguente:**

4.3. - *Ammendanti e correttivi diversi*

| | Valori assoluti in percentuale di peso espressi in: | | | | | | | | | | | | | Valori percentuali relativi ai titoli dichiarati di: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CaO | MgO | $SO_3$ | $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ | S | N | P | $K_2O$ | Capacità di scambio | C organico di origine biologica | N organico | Ammino-acidi liberi | Ammino-acidi totali | Poliacrilammide anionica |
| Per il correttivo n. 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | | | | | - |
| Per il correttivo n. 2 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | | | | | - |
| Per i correttivi numeri 3, 4 e 5 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | | | | | - |
| Per il correttivo n. 6 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 10 meq | | | | | - |
| Per i correttivi numeri 7 e 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | 15 |
| Per il correttivo n. 9 | | | | - | - | - | - | - | - | 3 | 0,3 | 1,5 | 3 | - |

**Le voci di cui ai punti 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3. e 3.4.4. dell'elenco al punto 3.4. - Concimi organo-minerali (solidi e fluidi), sono sostituite con le seguenti:**

| | | Valori assoluti in percentuale di peso espresso in | | | | | | Valori percentuali relativi ai titoli dichiarati di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4. | Concimi organo-minerali (solidi e fluidi) | N | $P_2O_5$ | $K_2O$ | C(solidi) | C(fluidi) | C(umico+fulvico) | Tasso di umificazione |
| 3.4.1. | Concimi organo-minerali azotati | 1,1 | -- | -- | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 10 |
| 3.4.2. | Concimi organo-minerali NP | 1,1 | 1,1 | -- | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 10 |
| 3.4.3. | Concimi organo-minerali NK | 1,1 | -- | 1,1 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 10 |
| 3.4.4. | Concimi organo-minerali NPK | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 10 |

**00A3100**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 gennaio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Iritecna S.p.a. (ex Nuova Mecfond), unità di Napoli, Iritecna S.p.a. (ex Nuova Mecfond, già F.M.I. in liquidazione), unità di Napoli.** (Decreto n. 27684).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Viste la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

1)

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° giugno 1996, con effetto dal 2 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla Iritecna S.p.a. (ex Nuova Mecfond), con sede in Napoli, unità di Napoli, per un massimo di dodici unità lavorative, per il periodo dal 1° settembre 1998 al 31 agosto 1999.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 29 agosto 1998, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

2)

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del

decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 ottobre 1996, con effetto dal 1° aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla, Iritecna S.p.a. (ex Nuova Mecfond, già F.M.I. in liquidazione), con sede in Napoli, unità di Napoli, per un massimo di undici unità lavorative, per il periodo dal 17 febbraio 1999 al 30 novembre 1999.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 29 dettembre 1998, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A3068**

---

DECRETO 31 gennaio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Iritecna S.p.a. (ex Nuova Mecfond), unità di Napoli, Iritecna S.p.a. (ex Nuova Mecfond, già F.M.I. in liquidazione), unità di Napoli, S.p.a. Selenia, unità di Crotone.** (Decreto n. 27685).

## IL DIRETTORE GENERALE
### DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Viste la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 45, comma 17, lettera *e)* della legge 17 maggio 1998, n. 144, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

1)

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, del-

l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e dell'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° giugno 1996, con effetto dal 2 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla Iritecna S.p.a. (ex Nuova Mecfond), con sede in Napoli unità di Napoli, per un massimo di dodici unità lavorative, per il periodo dal 1° settembre 1999 al 31 dicembre 1999.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 27 settembre 1999, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

2)

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n 176, e dell'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 ottobre 1996, con effetto dal 1° aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla Iritecna S.p.a. (ex Nuova Mecfond, già F.M.I. in liquidazione), con sede in Napoli, unità di Napoli, per un massimo di undici unità lavorative, per il periodo dal 1° dicembre 1999 al 31 dicembre 1999.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 27 settembre 1999, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'articolo l comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

3)

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile-1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e dell'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 maggio 1997, con effetto dal 29 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Selenia, con sede in Crotone, unità di Crotone, per un massimo di quaranta unità lavorative, per il periodo dal 18 maggio 1999 al 31 dicembre 1999.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 7 ottobre 1999, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'I.N.P.S. è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A3069**

DECRETO 31 gennaio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 223/1991, art. 7, comma 10-*ter*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller Meccanica, unità di Villacidro.** (Decreto n. 27686).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 10-*ter*, della legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 marzo 1999 con il quale la società S.p.a. Keller Meccanica, è stata posta in amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'esercizio di impresa sino al 16 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 1° febbraio 1995 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 3 agosto 1994, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla predetta società;

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario della citata società con la quale viene richiesta la corresponsione del trattamento di cui trattasi;

Visto il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Ritenuta la necessità di prorogare il predetto trattamento, ai sensi del citato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller Meccanica, sede in Cagliari, unità in Villacidro (Cagliari), per un massimo di duecentonovantasette unità lavorative, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 dicembre 1999 al 16 giugno 2000.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A3070**

DECRETO 31 gennaio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. - Impresa costruzione impianti, unità di Avellino.** (Decreto n. 27687).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa in materia, per un periodo non superiore a dodici mesi e nel limite massimo di 43 miliardi per l'anno 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visti i verbali siglati in data 25 giugno 1999 e 14 gennaio 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società I.C.I. S.p.a. - Impresa costruzioni impianti e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con i quali è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 31 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società I.C.I. S.p.a. - Impresa costruzione impianti, codice ISTAT 31.62.2, intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 1999;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 31 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dall'I.C.I. S.p.a. - Impresa costruzione impianti, sede legale in Napoli, unità di Avellino, per un numero massimo di 31 unità lavorative, codice ISTAT 31.62.2 (matricola I.N.P.S. n. 5113061979), per il periodo dal 1° luglio 99 al 31 dicembre 1999

L'I.N.P.S. è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A3071**

---

DECRETO 31 gennaio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telejonica, unità di Catania.** (Decreto n. 27688).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato datato 22 ottobre 1999 con il quale la società S.r.l. Telejonica, è stata posta in amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'esercizio di impresa sino al 21 ottobre 1999

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 22 ottobre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telejonica, sede in Misterbianco (Catania), unità in Catania, (NID 9919CT0038), per un massimo di nove unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 ottobre 1999 al 21 aprile 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 22 aprile 2000 al 21 ottobre 2000.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A3072**

---

DECRETO 31 gennaio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Imef, unità di Castenedolo.** (Decreto n. 27701).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 127/1999 del 20 luglio 1999 pronunciata dal tribunale di Brescia che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Imef;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 21 luglio 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Imef, con sede in Castenedolo (Brescia), unità di Castenedolo (Brescia) (NID 9903BS0159), per un massimo di 20 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 luglio 1999 al 20 gennaio 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 21 gennaio 2000 al 20 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A3082**

---

DECRETO 31 gennaio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editrice Turistica, unità di Roma.** (Decreto n. 27702).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 16 dicembre 1999, con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. Editrice Turistica;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 dicembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Editrice Turistica, con sede in Roma, unità di Roma (NID 9912RM0067), per un massimo di 13 unità lavorative in cassa integrazione guadagni speciale (1 prepensionabile), per il periodo dal 1° giugno 1999 al 30 novembre 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 dicembre 1999, n. 27547.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A3083**

---

DECRETO 31 gennaio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elital Elettromeccanica italiana, unità di Milano.** (Decreto n. 27703).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 64540 del 10 giugno 1999 pronunciata dal tribunale di Milano che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Elital Elettromeccanica italiana;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la qule viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 10 giugno 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elital Elettromeccanica italiana, con sede in Milano, unità di Milano (NID 9903MI0107), per un massimo di 9 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 giugno 1999 al 9 dicembre 1999.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 10 dicembre 1999 al 9 giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A3084**

---

DECRETO 8 febbraio 2000.

**Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, della S.p.a. Società per azioni Editrice del sud - Edisud, unità di Bari.** (Decreto n. 27791).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il verbale del 16 settembre 1999, stipulato tra la ditta S.p.a. Società per azioni Editrice del sud - Edisud e le competenti OO.SS. dei lavoratori, presso le sedi del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2001;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° novembre 1999, al 31 ottobre 2001 della ditta: S.p.a. Società per azioni Editrice del sud - Edisud, sede in Bari, unità di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**00A3437**

---

DECRETO 8 febbraio 2000.

**Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.c.p.a. Belleli Ricerche, unità di Taranto.** (Decreto n. 27792).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. l, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 18 ottobre 1999 al 15 ottobre 2000, dalla ditta S.c.p.a. Belleli Ricerche;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 18 ottobre 1999 al 15 ottobre 2000, della ditta S.c.p.a. Belleli Ricerche, sede in Taranto, unità di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**00A3158**

---

DECRETO 17 febbraio 2000.

**Individuazione dell'ufficio destinatario del rapporto per le violazioni depenalizzate.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visti gli articoli 69, 73, 75, 78, 80 e 83 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, con i quali viene disposta la depenalizzazione delle sanzioni penali previste, rispettivamente dai seguenti articoli:

art. 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653;
art. 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239;
art. 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260;
art. 23 e 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
art. 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138;
art. 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325;

Visto l'art. 93, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 507 del 1999, che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate a norma dei citati articoli del decreto legislativo n. 507 del 1999;

Visto l'art. 103, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 507 del 1999, secondo cui l'individuazione dell'ufficio competente a ricevere il rapporto ha luogo per i Ministeri con decreto del Ministro competente, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo;

Decreta:

L'ufficio destinatario del rapporto per le violazioni depenalizzate di cui all'art. 93, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 507 del 1999, è la direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2000

*Il Ministro:* SALVI

**00A3085**

---

DECRETO 28 febbraio 2000.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Casabella», in Cassino.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 22 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del Codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999 con il quale dott. Sole Francesco è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa «Casabella» con sede in Cassino (Frosinone), già sciolta con precedente decreto ministeriale 16 aprile 1998;

Vista la nota con cui il dott. Francesco Sole comunicava l'impossibilità di accettare l'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Affinita Raimondo residente in Ferentino (Frosinone), Via Stazione, 44, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Casabella», con sede in Cassino (Frosinone), alla via Petrarca n. 5 già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con precedente decreto ministeriale 16 aprile 1998, in sostituzione del dott. Sole Francesco.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

**00A3109**

DECRETO 29 febbraio 2000.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Edilizia Preziosa fra lavoratori S.c. a r.l.», in Mestre.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI VENEZIA

Visto il decreto del Ministero del lavoro, in data 21 luglio 1999, con il quale la Direzione generale della cooperazione ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di sostituzione dei liquidatori di società cooperative qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 2545 del codice del civile;

Visto il verbale di accertamento eseguito sull'attività della società cooperativa, da cui risulta che il liquidatore sig. De Nat Paolo, ha rassegnato le proprie dimissioni nel maggio 1998 ed accertata l'impossibilità di convocare l'assemblea straordinaria per nominare un nuovo liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Acquisito, a norma degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, il parere favorevole da parte della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 19 maggio 1999;

Decreta:

Il dott. Battiston Luigino con studio in Pordenone, piazzale XX Settembre, 8/11, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Edilizia Preziosa fra lavoratori S.c. a r.l.», con sede in Mestre (Venezia), B.U.S.C. 2526, già posta in liquidazione volontaria ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, in sostituzione del sig. De Nat Paolo dimissionario.

Venezia-Mestre, 29 febbraio 2000

*Il dirigente:* PISTILLO

**00A3087**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 18 marzo 2000.

**Aumento del tasso ufficiale di riferimento.**

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Vista la delibera del Consiglio direttivo della BCE del 16 marzo 2000;

Dispone:

A decorrere dal 22 marzo 2000 il tasso ufficiale di riferimento è aumentato dal 3,25 al 3,50 per cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2000

*Il Governatore:* FAZIO

**00A3360**

## AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

DECRETO 15 marzo 2000.

**Indizione delle elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.**

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il D.A.G. in data 29 maggio 1997 con il quale sono stati nominati per un triennio dal 28 giugno 1997 i componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato;

Ritenuto che il 27 giugno 1997 scade la durata in carica degli attuali componenti elettivi in seno al suddetto Consiglio;

Considerato che occorre conseguentemente procedere all'indizione di nuove elezioni per la nomina dei componenti elettivi per il prossimo triennio;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Decreta:

Sono indette le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera *d)* dell'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Le elezioni avranno luogo il giorno 14 maggio 2000 in Roma presso la sede dell'Avvocatura generale dello Stato, dalle ore 9 alle ore 21.

Con altro decreto si procederà alla nomina dei componenti dell'ufficio elettorale istituito dall'art. 22, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 15 marzo 2000

*L'Avvocato generale:* SACCHETTO

**00A3161**

DECRETO 15 marzo 2000.

**Costituzione dell'ufficio unico elettorale per le elezioni dei componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.**

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Visto il proprio decreto in data 15 marzo 2000 con il quale sono state indette le elezioni dei componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera *d)* dell'art. 21 della legge n. 103 del 1979;

Ritenuto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge sopra indicata occorre provvedere alla designazione dei componenti dell'ufficio elettorale ivi previsto chiamandone a far parte un vice avvocato generale dello Stato come presidente nonché due avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato;

Decreta:

L'ufficio unico elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato di cui all'art. 22 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è composto come segue:

avv. Giuseppe Stipo, vice avvocato generale dello Stato, presidente;

avv. Cinzia Melillo, avvocato dello Stato alla seconda classe di stipendio;

avv. Tito Varrone, avvocato dello Stato alla seconda classe di stipendio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 15 marzo 2000

*L'Avvocato generale:* SACCHETTO

**00A3162**

# CIRCOLARI

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CIRCOLARE 6 marzo 2000, n. **U di G. MOT n. A9 - prot. n. 513/4915/10.**

**Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, attuazione della direttiva 96/35/CE, consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose. Modalità di rilascio del certificato provvisorio. Modalità per la dichiarazione del consulente. Obblighi del consulente.**

*Ai dirigenti coordinatori*
*Ai centri prova autoveicoli*
*Agli uffici provinciali M.C.T.C.*
*All'assessorato trasporti turismo comunicazioni della regione Sicilia - Direzione trasporti*
*Ai Commissari del Governo nelle province di Trento e Bolzano*
*Alla provincia autonoma di Trento - Servizio comunicazioni e trasporti motorizzazione civile*
*Alla provincia autonoma di Bolzano - Ripartizione traffico e trasporti*
*All'Ispesl*
*Alla Confindustria*
*Alla Confapi*
*Alle Associazioni autotrasportatori*
*Alla Assocarri*
*Al Sunfer*
*Alla Confcommercio*
*Alla Confederazione nazionale artigianato*
*Alla Federchimica*
*Alla Associazione italiana commercio chimico*
*All'Assogasliquidi*
*All'Assogpl*
*All'Unasca*
*Alla Federtaai*
*All'Asiac*

0. INTRODUZIONE.

Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 2000), che ha recepito nel diritto interno la direttiva 96/35/CE, riguardante l'istituzione dei consulenti per trasporti di merci pericolose su strada e per ferrovia, ha stabilito alcune incombenze a carico dell'Amministrazione. Per attuare tali incombenze si rende necessario emanare alcune norme procedurali applicative, che sono lo scopo della presente circolare.

1. RILASCIO DEL CERTIFICATO PROVVISORIO DI CONSULENTE.

*1.0. Introduzione.*

Il decreto legislativo in oggetto, all'art. 7 (disposizioni transitorie e finali) prevede il rilascio di un certificato «provvisorio» per titolari o dipendenti di imprese con sede sul territorio nazionale, che dimostrino, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di avere di fatto assolto, nel periodo antecedente all'entrata in vigore del suddetto decreto, alla funzione di consulente. È evidente, visto l'art. 1, comma 1, sub-*b)*, del decreto legislativo, che il certificato provvisorio possa essere richiesto anche dal legale rappresentante dell'impresa. I titolari di certificato provvisorio dovranno presentare la domanda per sostenere l'esame ai fini del conseguente rilascio del certificato definitivo, secondo modalità ed entro il termine, che verranno stabiliti con i decreti attuativi previsti dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo.

*1.1. Domanda di rilascio.*

Chiunque — purché titolare o dipendente di impresa di cui all'art. 1, comma 1*a)*, del decreto legislativo — intenda avvalersi di tale disposizione, potrà rivolgere

istanza all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione della provincia in cui ha sede l'impresa, per il rilascio del certificato previsto dal citato art. 7 del decreto legislativo, subordinatamente alla presentazione della seguente documentazione:

*a)* dichiarazione sostitutiva di certificazione, conforme al fac-simile di cui all'allegato 1 di questa circolare.

La suddetta dichiarazione, da allegare alla richiesta, va intesa come dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15 del 1968 come integrato e modificato dall'art. 3, comma 10, della legge n. 127 del 1997 e dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. Nella domanda dovrà inoltre essere precisata la modalità, o le modalità, per cui il certificato viene richiesto (su strada, per ferrovia, od entrambe). Essa dovrà in particolare contenere in maniera dettagliata i seguenti dati ed informazioni:

dati anagrafici;

residenza - domicilio;

titolo di studio posseduto (esclusivamente per fini statistici);

indicazione della impresa, presso cui il candidato ha svolto le sue mansioni, in analogia a quelle previste dall'art. 4 del decreto legislativo, precisando inoltre la sede e l'attività dell'impresa stessa;

data di inizio rapporto;

tipo di rapporto con l'impresa (titolare, legale rappresentante, o dipendente);

tipologia delle materie pericolose trasportate, caricate o scaricate dall'impresa (classi, ordinali) e modalità di trasporto utilizzate (stradale, ferroviaria);

*b)* versamenti di L. 10.000 su c/c 90001 e di L. 40.000 su c/c 4028, per l'assolvimento delle imposte di bollo, (tariffa 1.7 della tabella allegata alla legge n. 870/1986 e successive modificazioni ed aggiornamenti); potranno essere utilizzati i bollettini prestampati reperibili presso gli uffici provinciali stessi.

*1.2. Rilascio del certificato provvisorio.*

L'ufficio provinciale cui viene rivolta l'istanza, esaminata la documentazione di cui al precedente punto 1.1., rilascia al richiedente il certificato provvisorio, secondo il fac-simile di cui all'allegato 2.

Il certificato in questione dovrà essere completato, oltre che con le generalità della persona che ne ha fatto richiesta, con il numero di marca operativa, da indicare alla voce «certificato n. .....»; la validità è improrogabilmente limitata a diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, ossia il 17 settembre 2001.

Le modalità di trasporto (su strada, o per ferrovia) per cui viene rilasciato il certificato, dovranno essere espressamente indicate nella, o nelle caselle, interessate. Dovrà perciò essere indicato «SI» per la modalità, o le modalità, per le quali viene rilasciato il certificato; ovvero «NO», in caso contrario.

Infine il certificato dovrà essere completato con la data, la firma del direttore o di chi ne fa le veci, il timbro tondo d'ufficio e quello dell'assolvimento dell'imposta di bollo in maniera virtuale.

Il certificato dovrà essere redatto in due copie: la prima verrà consegnata al richiedente, la seconda resterà agli atti dell'ufficio.

2. MODALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DEL CONSULENTE DA PARTE DELLE IMPRESE.

*2.0. Introduzione.*

Come stabilito al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo in oggetto, le imprese che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose debbono comunicare all'ufficio provinciale della motorizzazione civile della provincia, in cui ha sede l'impresa stessa, il nominativo del proprio consulente, o dei propri consulenti, indicandone le complete generalità.

*2.1. Comunicazione del consulente.*

Per ottemperare a tale incombenza, il capo dell'impresa dovrà presentare all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, nella cui provincia ha sede l'impresa stessa, una comunicazione conforme allo schema di cui all'allegato 3.

Alla comunicazione dovrà essere allegata la copia del certificato (provvisorio o definitivo) di formazione del consulente; si rammenta che, come stabilito dal comma 8 dell'art. 5 del decreto legislativo, i certificati rilasciati da un altro Paese comunitario sono riconosciuti a tutti gli effetti senza alcuna formalità aggiuntiva.

La comunicazione da presentare all'ufficio provinciale M.C.T.C. dovrà essere redatta in due copie.

Nel caso la comunicazione venga spedita per posta raccomandata, il capo dell'impresa deve conservare ai propri atti la seconda copia della comunicazione, unitamente alla ricevuta dell'ufficio postale.

Nel caso invece che la dichiarazione venga presentata a mano, una copia resterà agli atti dell'ufficio provinciale ricevente, mentre l'altra verrà restituita all'interessato, dopo che l'ufficio provinciale vi avrà apposto una attestazione di ricevuta del seguente tenore:

«Presentata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione di ..................................
in data ..................................................

Il funzionario ricevente
..................................».

*2.2. Caso di imprese con più sedi.*

Qualora l'impresa abbia la sede legale distinta dalla sede operativa e questa si trovi in altra provincia, la comunicazione dovrà essere presentata all'ufficio provinciale nella cui circoscrizione si trova la sede operativa.

Qualora l'impresa disponga di più sedi operative, il capo dell'impresa dovrà esibire o trasmettere una comunicazione per ciascuna sede operativa (anche se ubicate nella stessa provincia) all'ufficio provinciale M.C.T.C. competente per territorio; il consulente potrà anche essere il medesimo per tutte le sedi operative.

3. OBBLIGHI DEL CONSULENTE.

*3.0. Introduzione.*

Gli obblighi del consulente sono sanciti dall'art. 4 del decreto legislativo.

*3.1. Obblighi derivanti da attività ordinaria.*

Gli obblighi derivanti dall'attività ordinaria del consulente sono indicati ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del decreto legislativo.

Il consulente è tenuto a redigere la relazione, di cui al comma 1 dell'art. 4, ed a consegnarla al capo dell'impresa «annualmente»; si precisa che tale termine deve essere inteso come «anno solare», quindi le relazioni — sempre che non intervengano eventi modificativi delle prassi e delle procedure poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in materia di trasporto, carico o scarico delle merci pericolose (comma 2, art. 4 del decreto legislativo) — dovranno essere consegnate entro il 31 dicembre di ogni anno.

Si precisa inoltre che eventi modificativi delle prassi dell'impresa, effettuati in attuazione delle proposte contenute nella relazione del consulente, non sono da ritenersi attinenti a quanto previsto al comma 2, art. 4 del decreto legislativo, e quindi non costituiscono motivo per la redazione di relazioni aggiuntive infrannuali.

Si precisa infine che, nel caso la funzione di consulente sia assolta dallo stesso capo dell'impresa, la relazione dovrà essere egualmente redatta, anche se diretta alla medesima persona che l'ha predisposta.

*3.2. Obblighi derivanti da attività straordinaria.*

Gli obblighi relativi al presente paragrafo ricorrono nell'eventualità che, durante l'attività dell'impresa e relativamente alle operazioni di trasporto, carico o scarico, si verifichi un incidente.

In tale eventualità il consulente, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del decreto legislativo, è tenuto a redigere una relazione di incidente, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili, nella quale dovrà analizzare le cause che hanno provocato l'incidente ed avanzare proposte con lo scopo di prevenire incidenti similari.

La definizione di «incidente» sarà contenuta nel decreto attuativo del Ministro dei trasporti e della navigazione da emanarsi in ottemperanza dell'art. 5, comma 5 del decreto legislativo.

La relazione di incidente è trasmessa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo, al capo dell'impresa e, per il tramite degli uffici provinciali della M.C.T.C., anche al Dipartimento trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione; gli stessi uffici provinciali M.C.T.C. ne terranno copia nel fascicolo dell'impresa.

*Il capo dipartimento dei trasporti terrestri*
FABRETTI LONGO

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 15 DEL 1968 COME INTEGRATO E MODIFICATO DALL'ART. 3, COMMA 10 DELLA LEGGE N. 127/1997 E DALL'ART. 1, COMMA 2 DEL D.P.R. N. 403/1998.

*Fac-simile della dichiarazione per il rilascio del certificato provvisorio di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 4 marzo 2000, n. 40*

Il sottoscritto ...................................... nato a .......................... il .................... residente in .................... via ................................ titolo di studio: ........................................................... (da indicare esclusivamente per fini statistici) consapevole delle responsabilità penali ed amministrative conseguenti alle false dichiarazioni (art. 26, legge n. 15/1968 ed art. 11, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998), dichiara sotto la propria responsabilità di avere di fatto assolto, nel periodo antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs., ad una funzione equivalente a quella prevista per il consulente di cui al medesimo D.Lgs., presso la seguente impresa ............ ................. (1), con sede ........................................................... (2), in qualità di ............................... (3) dal ............................... (4); precisa inoltre che la suddetta impresa svolge l'attività di ................ ........................... (5), che comporta ............ (6) delle seguenti classi o tipi di merci pericolose: ........................................(7) interessando la modalità di trasporto ............................................................ (8).

Data ................................

Firma .................................. (9)

---

(1) Indicare la ragione sociale completa dell'impresa.

(2) Indicare la sede dell'impresa, tenendo conto, se ricorre il caso, di quanto precisato al punto 2.2. del testo della circolare.

(3) Precisare se «titolare», «legale rappresentante» o «dipendente».

(4) Precisare la data di inizio del rapporto di cui al punto precedente.

(5) Precisare l'attività dell'impresa.

(6) Indicare: «il trasporto» e/o «il carico» e/o «lo scarico» (delle merci pericolose successivamente indicate).

(7) Indicare uno o più gruppi di classi o tipi di merci pericolose, tra i seguenti:

*a)* classe 1, esplosivi;
*b)* classe 2, gas;
*c)* classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9;
*d)* classe 7, materie radioattive;
*e)* prodotti petroliferi, numeri ONU: UN 1202, UN 1203, UN 1223.

(8) Indicare se stradale, ferroviaria, od entrambe.

(9) Per l'autentica della firma è sufficiente allegare la fotocopia di un documento di identità.

ALLEGATO 2

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti
in concessione di ...................................................

Certificato provvisorio di formazione per i consulenti
per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose
(Art. 7 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40)

Certificato n. ....................
Cognome: .......................................................................................
Nome completo: .............................................................................
Luogo e data di nascita: .................................................................
Nazionalità: .....................................................................................
Firma del titolare: ...........................................................................

Valido fino al 17 settembre 2001 per le imprese di trasporto di merci pericolose, nonché per le imprese che effettuano operazioni di carico o scarico connesse a tale trasporto, con sede sul territorio italiano:

☐ su strada
☐ per ferrovia

Data .................... Il direttore
.......................................

ALLEGATO 3

FAC-SIMILE COMUNICAZIONE DEL CONSULENTE

Intestazione dell'impresa

*All'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e T.C. di* ................................. (1)

*Oggetto:* Comunicazione del consulente per trasporti di merci pericolose.

Il sottoscritto ......................................., nato a ........................ il ................, in qualità di ............... (2) della impresa ............... (3), con sede in ......................., che effettua attività di ...................... (4), ed effettua il ............................ (5) di merci pericolose delle seguenti classi o tipi ...........................................(6), mediante la modalità di trasporto .......................... (7), comunica che il proprio consulente è:

il sottoscritto medesimo / ovvero (8):

il signor ..................................... , nato a ...................................... il ............................. titolare del certificato di formazione n. .........., di cui si allega copia.

Data .................................

Firma .................................. (9)

(1) Indicare l'ufficio provinciale cui è diretta la dichiarazione.

(2) Precisare la qualifica rivestita nell'impresa (titolare, o legale rappresentante).

(3) Indicare la ragione sociale completa dell'impresa, indicando la sede, tenendo conto, se ricorre il caso, di quanto precisato al punto 2.2. del testo della circolare.

(4) Precisare la attività, o le attività, dell'impresa.

(5) Indicare una, o più, tra le seguenti voci: trasporto, carico, scarico.

(6) Indicare uno o più gruppi di classi o tipi di merci pericolose, tra i seguenti:

*a)* classe 1, esplosivi;

*b)* classe 2, gas;

*c)* classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9;

*d)* classe 7, materie radioattive;

*e)* prodotti petroliferi, numeri ONU: UN 1202, UN 1203, UN 1223.

(7) Indicare se stradale, ferroviaria, od entrambe.

(8) Usare la dizione che ricorre.

**00A2944**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

*Cambi del giorno 20 marzo 2000*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 0,9715 |
| Yen giapponese | 103,71 |
| Dracma greca | 333,88 |
| Corona danese | 7,4467 |
| Corona svedese | 8,4225 |
| Sterlina | 0,62010 |
| Corona norvegese | 8,1705 |
| Corona ceca | 35,558 |
| Lira cipriota | 0,57544 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 256,00 |
| Zloty polacco | 3,9478 |
| Tallero sloveno | 202,8925 |
| Franco svizzero | 1,6126 |
| Dollaro canadese | 1,4282 |
| Dollaro australiano | 1,6038 |
| Dollaro neozelandese | 2,0124 |
| Rand sudafricano | 6,3050 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**00A3438**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

### Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sorana»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Fagiolo di Sorana» come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dalla «Associazione dei piccoli produttori fagioli di Sorana - Il Ghiareto - Onlus», con sede in Pescia (Pistoia), frazione Sorana, via del Pozzo n. 2, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate dai soggetti interessati nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità - via XX Settembre n. 20, 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dai soggetti interessati.

Decorso tale termine, in assenza di dette istanze o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata ai competenti Organi comunitari ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

---

*Proposta di disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sorana»*

Art. 1.

*Denominazione*

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Fagiolo di Sorana» è riservata alla granella secca, ottenuta da piante coltivate nella zona riconosciuta come tipica (di cui al successivo art. 3), che risponde alle condizioni ed ai requisiti previsti dal Reg. (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

*V a r i e t à*

Il «Fagiolo di Sorana» è una leguminosa del tipo rampicante, appartenente alla specie botanica Phaseolus vulgaris L., che, nella zona, spesso supera i 5 metri d'altezza. Il seme è ricavato dalla produzione dei primi tre palchi della pianta in loco (si hanno esempi di semi riprodotti da oltre un secolo); a seguito di tale comportamento si è creata una popolazione adattata all'ambiente (clima e terreni locali), che i genetisti definiscono ecotipo.

Le principali caratteristiche esteriori della granella allo stato secco, sono le seguenti:

tegumento inconsistente o scarsamente consistente, che non è perduto durante la cottura;

colore bianco latte, con leggere venature perlacee; o rosso vinato, con striature di colore più intenso;

forma schiacciata, quasi piatta (denominata localmente «piattellino»), molto più piccola e diversa dal comune cannellino per il bianco; o quasi cilindrica, con tegumento più consistente, per il rosso.

Art. 3.

*Zona di produzione*

La zona di produzione del «Fagiolo di Sorana» è costituita dalla parte di territorio del comune di Pescia (Pistoia) i cui confini sono i seguenti (i toponimi sono ricavati dai fogli catastali):

partendo dalla località Ponte di Sorana ad Ovest il confine è rappresentato dalla strada comunale Ponte di Sorana fino alla sua confluenza con la strada comunale per Aramo, all'altezza del cimitero; da qui prosegue verso Nord Ovest lungo la strada comunale d'Aramo fino al bivio della Croce d'Aramo. Dal bivio segue la strada comunale per Pontito fino a Nord di Stiappa, all'altezza del Ponte Scassato. Il confine percorre l'alveo del Fosso di Pian del Rio sino alla confluenza con il Pescia di Pontito. Risale sul versante orientale lungo il Pescia di Pontito e l'alveo del Fosso della Torbola, fino ad incontrare la strada comunale di Sorana (Ponte di Tito). Andando verso Sud segue tale strada fino ad incontrare la strada vicinale di Pian di Buti. Percorre tale strada fino all'incrocio con la strada del Montaione e lungo quest'ultima scende, fino all'altezza dell'incrocio con la strada vicinale del Sasso. Da qui prosegue lungo il fosso dei Ronchetti fino ad incontrare nuovamente la strada comunale di Montaione; scende lungo di questa e al primo tomante segue la linea ideale che lo collega con la località «le Serre» e da qui fino alla località «La Villa», sino a lambire l'abitato di Sorana. Continua lungo il vicolo dei Gelsi, scendendo fino ad incontrare (in località S. Antonio) la strada comunale da Sorana a Ponte di Sorana e la percorre fino al ponte da cui eravamo partiti.

All'interno di tale zona si distingue una sotto zona, detta «di ghiareto», posta a cavallo dell'asta del Pescia di Pontito, prevalentemente nel fondovalle e così delimitata:

partendo da Nord, dal terreno di natura alluvionale lungo il corso del fiume fino al ponte di Castelvecchio. Da qui in sinistra idrografica il confine è costituito dalla strada comunale per Castelvecchio, fino al ponte di Sorana. In destra idrografica dall'area di natura alluvionale lungo il corso del Pescia di Pontito.

Art. 4.

*Modalità di coltivazione*

Le condizioni ambientali e di coltura del «Fagiolo di Sorana» devono essere quelle caratteristiche e tradizionali della zona, comunque atte a conferire al prodotto le caratteristiche specifiche di tipicità.

L'ambiente di coltivazione costituito dai versanti occidentale ed orientale e dall'asta del Pescia di Pontito, è caratterizzato dalla presenza di numerosi corsi d'acqua. Il clima della zona è influenzato dall'esposizione dei terreni e da una notevole percentuale d'umidità dell'aria.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni dell'area individuata, sabbiosi, con esclusione di quelli con prevalenza strutturale della frazione argillosa. Inoltre tali terreni devono essere facilmente irrigabili con le acque superficiali e di falda del bacino idrografico del Pescia di Pontito.

La concimazione di fondo è prevalentemente di tipo organico, come lo è quella di copertura. Le quantità variano in relazione alla disponibilità aziendale di concime organico. La semina, previa adeguata lavorazione meccanica o manuale del terreno, deve essere effettuata con seme derivante dalla popolazione locale.

È vietata l'utilizzazione di diserbanti chimici.

La raccolta è effettuata generalmente a mano dalla pianta, al momento della quasi deiscenza delle valve del baccello. Per completarne l'essiccamento la granella è tenuta esposta al sole per 3-4 giorni, dopo di che è selezionata, sempre manualmente, eliminando i semi piccoli e malformati. Nel caso che il prodotto non sia immediatamente confezionato, deve essere conservato in contenitori di vetro, di legno o di plastica per alimenti, con l'aggiunta di pepe in grani o radici di valeriana, ed, eventualmente foglie d'alloro, per evitare la diffusione e lo sviluppo d'insetti, particolarmente del tonchio (acanthoscelides obtectus). La conservazione può essere effettuata anche a temperatura inferiore a 0 ºC o sottovuoto. Ovvero mediante l'uso di prodotti conservanti a norma di legge, indicati dall'autorità sanitaria locale.

La produzione massima di granella secca per ogni 1.000 metri quadrati coltivati, non dovrà superare i 200 chilogrammi.

Art. 5.

*Adempimenti*

Il produttore di fagioli che intende porli in commercio con l'indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sorana», deve, prima di iniziarne la coltivazione, iscrivere i terreni per la superficie massima di coltivazione, in un apposito elenco.

I produttori che hanno i terreni inseriti nell'elenco di cui al comma precedente entro il 31 maggio, devono presentare all'organismo di controllo una dichiarazione di messa a coltivazione dell'appezzamento di terreno. Entro la stessa data possono essere presentate le denunce di variazione all'iscrizione stessa.

I produttori di cui al comma uno, entro il 31 ottobre di ogni anno, sono tenuti a presentare all'Organismo di controllo una dichiarazione sulla quantità ottenuta, con richiesta di certificazione di conformità della produzione all'Organismo di controllo individuato e, conseguentemente, dei contrassegni di riconoscimento.

Art. 6.

*Immissione al consumo*

Il prodotto ottenuto, allo stato di granella secca, selezionato, dovrà essere costituito da fagioli bianchi o rossi, in possesso delle caratteristiche morfologiche di cui al precedente art. 2. Il prodotto al consumo può essere presentato con l'aggiunta di pepe in grani, o radici di valeriana, ed, eventualmente foglie d'alloro.

Art. 7.

*Confezionamento*

Il «Fagiolo di Sorana» è confezionato per l'immissione al commercio in contenitori di vetro o in sacchetti di plastica per alimenti, di peso e dimensioni variabili in relazione alle richieste del mercato. I contenitori dovranno recare un contrassegno con il logo e la scritta I.G.P. «Fagiolo di Sorana», conforme a quanto rappresentato ed indicato al successivo comma 4.

Le confezioni devono rispettare le norme di legge in vigore: in particolare ogni tipo di confezione deve riportare le indicazioni sull'annata di produzione e la data limite per il consumo. Ogni confezione dovrà essere adeguatamente sigillata.

Nell'ipotesi che il prodotto non sia confezionato in azienda, il produttore consegnerà al compratore apposita certificazione che dia diritto all'acquirente di ritirare i contrassegni da inserire nelle confezioni. La ditta acquirente è obbligata al rispetto di tutte le norme del presente disciplinare ed è soggetta ai relativi controlli.

Oltre alla denominazione I.G.P. «Fagiolo di Sorana», dovrà figurare il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'indicazione geografica protetta. Tale simbolo grafico è qui sotto riportato:

Dimensioni massime cm 10.5 × 10.5

Il logo del «Fagiolo di Sorana» su fondo giallo, è costituito dalla fedele riproposizione dell'antico stemma del paese in nero, il cui nome sembra provenire da «Rocca Sovrana», ed è formato da uno scudo contornato da tralci d'alloro e quercia.

Nella parte alta è posta la scritta SOvRANA e la lettera v è sormontata da corona gigliata.

Lo scudo, diviso in tre sezioni, è così formato:

sulla parte inferiore destra, è stata raffigurata la vetta del Monte Lignana sul cui crinale è posta l'immagine stilizzata dell'antica «Castella» turrita di Sorana, in nero. Al centro della sezione superiore è riportata la «Rosa dei Venti» e sulla destra una banda orizzontale di colore azzurro.

in basso sotto lo stemma, la scritta di traverso «Fagiolo di Sorana» in carattere Old English, nero, con sotto riportato su tre righe «Indicazione Geografica Protetta» in carattere Courier New.

le dimensioni massime del logo sopra descritto da usarsi sulle etichette dovranno essere di cm 10,5 per 10,5: le dimensioni minime potranno essere ridotte fino a 1/4 di quelle massime (vedi anche prova di stampa).

sul lato destro, in verticale, è prevista una casella rettangolare per l'apposizione di un numero progressivo.

infine, sul lato sinistro è previsto il logo regolamento CE 1726/98 Indicazione Geografica Protetta, nelle dimensioni minime.

Colorimetria:

i colori del logo sono «Colori Pantone»; la realizzazione è prevista su carta e su pellicola plastica (in questo secondo caso il colore è identificato dal secondo numero quando è necessario):

giallo = 607 U/1205 C;

nero = 433 U2X/Process Black C;

argento = 427 U/427C;

azzurro = 298 U/2915C.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compreso gli aggettivi extra, superiore, fine, scelto, selezionato e similari.

È consentito esclusivamente l'uso della menzione aggiuntiva: di ghiareto, di poggio, in relazione all'area di coltivazione (per la definizione della zona di ghiareto vedi art. 3 del presente disciplinare, mentre con poggio s'intende l'area esterna al ghiareto); bianco o rosso, in relazione al colore della granella.

È altresì consentito l'uso d'indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi d'impresa, non aventi significato laudativo e tali da trarre in inganno il consumatore e di quant'altro previsto dalla vigente legislazione in materia d'etichettatura.

Le eventuali menzioni aggiuntive e le indicazioni sopra specificate, ad eccezione del simbolo grafico del logo Indicazione Geografica Protetta previsto dal Regolamento CE 1726/98, devono avere carattere tipografico non superiore alla metà di quello usato per la denominazione.

**00A3088**

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Cogoleto

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero delle finanze in data 9 giugno 1999, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 1, foglio n. 7, in data 2 febbraio 2000, sono stati dismessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di complessivi mq 1.979 ed il manufatto ivi insistente, di pertinenza d.m., acquisito allo Stato, siti nel comune di Cogoleto (Genova), in località Punta Arrestra, riportati nel Nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio n. 19, mappali n. 543 (di mq 262), n. 623 (di mq 87), n. 624 (di mq 444), n. 540 (di mq 1.178) e n. 622 (di mq 8).

**00A3089**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

### Revoca del provvedimento di abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori, in Modena, a rilasciare titoli aventi valore legale.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 2000 è stata disposta la revoca del decreto in data 5 agosto 1997 concernente l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori, con sede in Modena, via Emilia Ovest, 695, al rilascio di diplomi di interprete e traduttore aventi valore legale ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697.

**00A3090**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... **L. 508.000**
- semestrale ..... **L. 289.000**

**Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... **L. 416.000**
- semestrale ..... **L. 231.000**

**Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... **L. 115.500**
- semestrale ..... **L. 69.000**

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... **L. 107.000**
- semestrale ..... **L. 70.000**

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... **L. 273.000**
- semestrale ..... **L. 150.000**

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... **L. 106.000**
- semestrale ..... **L. 68.000**

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... **L. 267.000**
- semestrale ..... **L. 145.000**

**Tipo F** - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... **L. 1.097.000**
- semestrale ..... **L. 593.000**

**Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... **L. 982.000**
- semestrale ..... **L. 520.000**

*Integrando con la somma di* **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* ..... **L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione ..... **L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* ..... **L. 2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione ..... **L. 1.500**
*Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... **L. 1.500**
*Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione ..... **L. 1.500**

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale ..... **L. 162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ..... **L. 1.500**

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale ..... **L. 105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato ..... **L. 8.000**

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) ..... **L. 1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale ..... **L. 1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) ..... **L. 4.000**

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ..... **L. 474.000**
Abbonamento semestrale ..... **L. 283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ..... **L. 1.550**

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Ufficio abbonamenti | Vendita pubblicazioni | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 06 85082149/85082221 | ☎ 06 85082150/85082276 | ☎ 06 85082146/85082189 | ☎ 800-864035 |